	PTPCT 2021 2023	Pagina 1 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico



**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ ("PTPCT")
2021-2023**

SPL Sezze - PTPCT 2021 - 2023

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 2 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

Sommarrio

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE.....	5
PREMESSE.....	6
1 Nozione di corruzione.....	6
2 Introduzione	6
3 Adempimenti previsti	7
4 Cronologia.....	8
PRIMA SEZIONE: IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO.....	9
5 Processo di elaborazione, adozione, diffusione, aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	9
6 Inquadramento normativo	10
6.1 Il quadro normativo dell'Unione Europea	10
6.2 Il quadro normativo nazionale	12
6.3 Fattispecie di reato rilevanti	13
6.4 Coordinamento con il Modello ex D.Lgs. 231/2001.....	15
6.5 Sanzioni previste dalla L. 190/2012	16
7 Ambito di applicazione	16
7.1 Destinatari.....	16
7.2 Obbligatorietà	17
7.3 Sistema disciplinare	17
8 Il Sistema organizzativo per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	17
8.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	17
8.1.1 Premessa	17
8.1.2 Criteri di scelta e designazione.....	17
8.1.3 Identificazione e durata.....	17
8.1.4 Compiti e poteri.....	18
8.1.5 Relazioni tra RPCT ed altri ruoli di compliance gestionale: Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001) e Responsabile della Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016).....	20
8.2 L'Organo di Amministrazione.....	20
8.3 I dipendenti ed i collaboratori.....	21
9 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	22

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 3 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

10	Analisi del contesto.....	23
10.1	Analisi del contesto esterno.....	23
10.2	Analisi del contesto interno	28
10.3	La mappatura dei processi	28
11	Valutazione del rischio.....	28
11.1	Approccio metodologico.....	28
11.2	Attribuzione di responsabilità specifiche.....	29
11.3	Identificazione del rischio	30
11.4	Registro dei rischi.....	31
11.5	I fattori abilitanti	32
11.6	Stima del livello di esposizione al rischio	33
11.6.1	Approccio valutativo	33
11.6.2	Aree di rischio obbligatorie	33
11.6.3	Criteri di valutazione ed analisi dei rischi per ciascun processo	33
11.7	Ponderazione e trattamento del rischio	36
11.8	Programmazione delle misure	36
11.9	Monitoraggio sull’attuazione e sull’idoneità delle misure	38
11.10	Riesame periodico.....	39
11.11	Sistema di trattamento del rischio.....	39
12	Esiti del monitoraggio sull’attuazione delle misure previste nel PTPC precedente.....	40
	SECONDA SEZIONE: LE MISURE GENERALI	41
13	Sistema di controlli	41
14	Codice etico-comportamentale	41
15	Misure di disciplina del conflitto d’interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	41
16	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali.....	42
17	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.....	42
18	Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.....	43
19	Rotazione del personale	44
19.1	Rotazione ordinaria.....	44
19.2	Rotazione straordinaria – trasferimento ad altro ufficio.....	45
20	Obblighi di segnalazione	46
21	Tutela del whistleblower	47

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 4 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

22	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	48
23	Comunicazione	49
24	Informatizzazione dei processi	49
25	Patti di integrità	49
26	Protocolli e Regolamenti	50
	TERZA SEZIONE: LA MISURA DELLA TRASPARENZA.....	51
27	Applicabilità degli obblighi in materia di trasparenza	51
28	Nozioni introduttive.....	51
28.1	Trasparenza.....	51
28.2	Integrità.....	52
29	Correlazioni con la normativa in materia di accesso civico e documentale.....	52
30	Correlazioni con la normativa in materia di tutela dei dati personali.....	54
31	Adempimenti previsti dalla normativa in materia di concorrenza.....	56
32	Elenco degli obblighi di pubblicazione.....	57
	APPENDICE: RISULTATI DELL'ANALISI DEI RISCHI.....	64

SPL Sezze - PTPCT 2021 - 2023

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

ANAC	Autorità Nazionale Anti-Corruzione
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.P.I.A.	Data Protection Impact Assessment ex Reg. UE 679/2016
D.P.R.	Decreto Presidente della Repubblica
DPO oppure RPD	Data Protection Officer oppure Responsabile Protezione Dati ex Reg. UE 679/2016
L.	Legge
Modello 231	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
OdV	Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Organo di Amministrazione oppure Organo di indirizzo	Amministratore Unico
Piano	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PTPCT	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
RGPD o GDPR	Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016) (General Data Protection Regulation)
RPCT	Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 6 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

PREMESSE

1 Nozione di corruzione

“La corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli” ⁽¹⁾. Si specifica che il concetto di “pubblico funzionario” deve essere inteso in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio.

Nell’ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, corruzione impropria, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare e promettere utilità), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva” (per esempio, istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite).

2 Introduzione

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), previsto dalla Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, individua il grado di esposizione degli enti al rischio di corruzione e indica le misure volte a prevenirlo.

Il PTPCT si conforma alle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) – da ultimo al PNA 2019 di cui alla Delibera 1064/2019 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) – che è l’atto di indirizzo mediante il quale ANAC coordina l’attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), L. 190/2012).

Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta a ciascun ente valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Il PTPCT si finalizza pertanto con l’identificazione e l’attuazione delle misure di trattamento più efficaci per contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali; tali misure possono definirsi oggettive o soggettive a seconda che mirino a ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni (misure di prevenzione oggettiva) oppure abbiano lo scopo di

¹ PNA 2019, pag. 11.

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 7 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

garantire la posizione di imparzialità del soggetto che partecipa ad una decisione (misure di prevenzione soggettiva).

Il PNA 2019 indica che “nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida” ⁽²⁾, per quanto applicabili all’ente:

- coinvolgimento dell’organo di indirizzo (che deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT);
- cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio (non deve riguardare solo il RPCT ma l’intera struttura. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate);
- collaborazione tra amministrazioni (la collaborazione tra enti che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse);
- prevalenza della sostanza sulla forma (il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell’ente);
- gradualità nelle diverse fasi di gestione del rischio (le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto negli enti di piccole dimensioni, possono essere sviluppate con gradualità, in particolare nella rilevazione e analisi dei processi e nella valutazione e trattamento dei rischi);
- selettività degli interventi (è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un’adeguata efficacia);
- miglioramento e apprendimento continuo (gestione del rischio intesa come un processo di miglioramento continuo basato sul monitoraggio e la valutazione dell’effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione);
- effettività (effettiva riduzione del livello di esposizione dell’organizzazione ai rischi evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati);
- orizzonte del valore pubblico (miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento, mediante la riduzione di fenomeni corruttivi).

3 Adempimenti previsti

La Determinazione ANAC n. 8/2015 classifica la Società tra le “società in controllo pubblico”, di cui al punto 2.1 della stessa.

La citata Determinazione asserisce che “In considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società *in house*, queste ultime rientrano, a maggior ragione,

² PNA 2019, pagg. 17-20.

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 8 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012". Ed ancora: "Ciò impone che le società controllate debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012 ove assente il modello di organizzazione e gestione ex 231/2001".

4 Cronologia

La gestione del PTPCT viene effettuata in conformità alle disposizioni normative vigenti e ad una schedulazione definita dalla Società, le cui principali scadenze sono le seguenti:

- entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT rende disponibile una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito web della Società, nella sezione Amministrazione trasparente (<http://www.spsezzespa.it/AmministrazioneTrasparente.htm>);
- entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Amministratore Unico approva ed adotta il PTPCT, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

Per il presente Piano, tali date sono state prorogate al 31 marzo 2021, con Comunicato del Presidente ANAC del 2 dicembre 2020, il quale informa che:

- "tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012";
- "per le stesse motivazioni legate all'emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell'Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023".

Per quanto riguarda invece gli adempimenti operativi in materia di trasparenza, le scadenze sono differenziate in funzione del tipo di dato-documento, e sono specificate in apposito capitolo, nella Terza Sezione del presente Piano.

Infine, in corso d'anno il RPCT effettua opportune azioni di audit, anche raccordandosi anche con l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e cura la realizzazione delle azioni previste dal PTPCT.

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 9 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

PRIMA SEZIONE: IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

5 Processo di elaborazione, adozione, diffusione, aggiornamento e monitoraggio del PTPCT

L'Organo di Amministrazione, su proposta del RPCT (di cui infra, al punto 8.1), approva ed adotta il PTPCT entro la data normativamente prevista (per l'anno 2021, entro il 31 marzo, come da Comunicato del Presidente ANAC del 2 dicembre 2020). Il Piano, che entra in vigore successivamente all'approvazione, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente ed ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti normativi, ovvero nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente.

La Società pubblica il presente Piano ed i suoi aggiornamenti sul proprio sito istituzionale all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" (<http://www.spelsezspa.it/AmministrazioneTrasparente.htm>).

L'adozione del piano ed i suoi aggiornamenti sono comunicati tramite apposita comunicazione interna.

Una copia del presente Piano verrà messa a disposizione dei dipendenti e dei collaboratori presso la sede della Società, affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. Ne verranno informati i nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

Infine, il RPCT dell'Ente provvede a trasmettere tempestivamente al Comune di Sezze (socio unico della Società) i seguenti documenti;

- il PTPCT, incluse le eventuali variazioni infrannuali;
- la Relazione annuale del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Il PTPCT è elaborato sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione, che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2 e comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione ⁽³⁾.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente PTPCT si applicano le disposizioni vigenti in materia.

³ Relazione illustrativa al PNA 2019, pag. 4


	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 10 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

6 Inquadramento normativo


6.1 Il quadro normativo dell'Unione Europea

L'Unione europea si è attivata da anni sulla tematica della lotta alla corruzione, promulgando la seguente documentazione fondamentale:

- Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari comunitari o nazionali, firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997. La convenzione sancisce l'impegno degli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che la corruzione attiva e passiva costituisca illecito penale a livello nazionale. Si tratta degli atti di corruzione commessi sia da funzionari comunitari o nazionali sia, a determinate condizioni, da ministri, parlamentari nazionali, membri degli organi giudiziari supremi e della Corte dei conti, membri della Commissione, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee, nell'esercizio delle loro funzioni;
- Risoluzione 24 del 6 novembre 1997 del Consiglio d'Europa/Comitato dei Ministri, che ha stabilito venti principi guida per la lotta alla corruzione, la maggior parte dei quali di natura sistemica e non meramente sanzionatoria:
 - Assumere misure efficaci per la prevenzione della corruzione e, a questo scopo, aumentare la consapevolezza pubblica e promuovere comportamenti etici;
 - Garantire un regime penale coordinato della corruzione nazionale e di quella internazionale;
 - Garantire che le persone incaricate della prevenzione, indagine, perseguimento penale e giudizio dei reati di corruzione godano dell'indipendenza ed autonomia adeguate alle funzioni loro assegnate, siano libere da influenze improprie ed abbiano una strumentazione efficace per acquisire prove, proteggere le persone che aiutano l'autorità a combattere la corruzione e preservare la confidenzialità delle indagini;
 - Fornire misure adeguate per il sequestro e la confisca dei proventi della corruzione;
 - Fornire misure adeguate per evitare che persone giuridiche vengano utilizzate come schermo dei reati di corruzione;
 - Limitare le immunità da inchieste e giudizi penali per reati di corruzione al livello necessario in una società democratica;
 - Promuovere la professionalità delle persone e degli enti incaricati di contrastare la corruzione e dotarli di adeguate formazione e strumentazione per lo svolgimento del loro compito;
 - Assicurare che la legislazione fiscale e le autorità preposte alla sua implementazione contribuiscano a combattere la corruzione in modo efficace e coordinato, in particolare negando deducibilità fiscale, per legge o nella pratica, per tangenti o altre spese correlate ad attività di corruzione;
 - Assicurare che l'organizzazione e i processi di funzionamento e decisionali delle Amministrazioni Pubbliche prendano in considerazione la necessità di contrastare la corruzione, in particolare garantendo tutta la trasparenza necessaria alla efficacia di tale contrasto;
 - Assicurare che le regole relative ai diritti e ai doveri dei pubblici ufficiali includano l'impegno a lottare contro la corruzione e includano adeguate misure disciplinari; promuovere una migliore definizione dei comportamenti attesi dai pubblici ufficiali con strumenti appropriati, come i codici di condotta;
 - Assicurare che le attività della pubblica amministrazione e del settore pubblico siano oggetto di adeguate procedure di audit;

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 11 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

- Affermare il ruolo che le procedure di audit possono avere nel prevenire e scoprire la corruzione anche al di fuori della pubblica amministrazione;
 - Assicurare che il sistema della responsabilità pubblica si faccia carico delle conseguenze del comportamento corruttivo di pubblici ufficiali;
 - Adottare procedure appropriate e trasparenti per i contratti pubblici, tali da promuovere una corretta competizione e dissuadere i corruttori;
 - Incoraggiare l'adozione, da parte degli organi elettivi, di codici di condotta e stabilire regole per il finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali tali da scoraggiare la corruzione;
 - Assicurare che i media abbiano piena libertà di ricevere e fornire informazioni su fatti di corruzione, con le sole limitazioni o restrizioni necessarie in una società democratica;
 - Assicurare che la legislazione civile prenda in carico la necessità di combattere la corruzione e in particolare preveda risarcimenti a favore di soggetti i cui diritti o interessi sono stati lesi dalla corruzione;
 - Incoraggiare studi e ricerche sulla corruzione;
 - Assicurare che in ogni aspetto della lotta alla corruzione vengano prese in considerazione le possibili connessioni con la criminalità organizzata e con il riciclaggio;
 - Sviluppare nel modo più ampio possibile la cooperazione internazionale in tutte le aree di lotta alla corruzione;
- Costituzione del Gruppo di stati contro la corruzione – GRECO: Il 1° maggio 1999 il Consiglio d'Europa ha costituito il Gruppo di Stati contro la Corruzione – GRECO, al quale ha affidato il monitoraggio della compliance dei singoli stati ai venti principi guida anticorruzione stabiliti dallo stesso Consiglio d'Europa nel 1997.
- L'Italia è entrata in questa istituzione nel giugno 2007. Attualmente GRECO è costituito da 49 stati (48 stati europei e gli Stati Uniti d'America) e, nel quadro della propria attività istituzionale, predispone report periodici di valutazione sullo stato di attuazione della lotta alla corruzione nei diversi paesi. Nel report di valutazione di gennaio 2017, nel dare comunque evidenza degli sforzi fatti dall'Italia negli ultimi anni, GRECO segnala che "come già evidenziato nei precedenti rapporti di valutazione sull'Italia, contrastare la corruzione deve diventare un problema culturale e non solo di regole; questo richiede un approccio di lungo periodo, educazione continua di tutti i settori della società come componente essenziale della strategia anticorruzione e un impegno politico continuativo";
- Convenzione penale sulla corruzione STCE5 n° 173 firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, in vigore dal 1° luglio 2001 e ratificata in Italia con la Legge 110/2012. Questa convenzione, aperta anche a paesi non UE:
- Chiede ai paesi aderenti di contemplare nel proprio codice penale una serie di reati, fra i quali i reati contabili connessi ai reati di corruzione, la corruzione attiva e passiva, il traffico di influenza, il riciclaggio e l'autoriciclaggio;
 - Stabilisce di prevedere, per gli stessi reati, la responsabilità delle persone giuridiche;
 - Raccomanda la protezione di coloro che segnalano fenomeni di corruzione;
 - Prevede che tutti gli stati firmatari della convenzione entrino di diritto a far parte del Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la Corruzione – GRECO;

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 12 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

- Convenzione civile sulla corruzione STCE n° 174, firmata a Strasburgo il 4 novembre 1999 e ratificata in Italia con la Legge 112/2012. Questa convenzione definisce norme comuni internazionali anticorruzione ed obbliga le parti contraenti a introdurre nelle legislazioni nazionali rimedi giudiziari efficaci;
- Programma di Stoccolma del 2010. Per quanto concerne gli aspetti relativi alla corruzione, il Programma ha dato nuovo impulso alle seguenti tematiche:
 - Sviluppo di parametri comuni di riferimento allo scopo di misurare gli sforzi dei Paesi nella lotta alla corruzione;
 - Sviluppo di una politica globale sull'anticorruzione;
 - Lotta all'evasione fiscale ed alla corruzione nel settore privato;
 - Individuazione degli abusi sul mercato e sull'appropriazione indebita di fondi;
 - Cooperazione dell'Unione Europea con gli organismi GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione), UNCAC (Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione) e OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico);
- Eurobarometro 2013, Relazione della Commissione Europea al Consiglio e al Parlamento Europeo del febbraio 2014 sulla lotta alla corruzione: vengono analizzate le percezioni dei cittadini dei 27 Stati membri con riferimento alla corruzione e i risultati più significativi per l'Italia sono i seguenti:
 - Il 97% degli intervistati ritiene che la corruzione sia un fenomeno abbastanza o molto diffuso (media dei paesi UE 76%);
 - Il 74 % degli intervistati ritiene che la corruzione negli ultimi tre anni sia aumentata (media dei paesi UE 56 %);
 - Il 42 % degli intervistati ritiene di avere sofferto personalmente delle conseguenze di fenomeni corruttivi (media dei paesi UE 26 %).

6.2 Il quadro normativo nazionale

In Italia, la normativa in materia di prevenzione della corruzione fa principalmente capo al D.Lgs. 231/2001 ed alla Legge 190/2012. Inoltre, già a partire dal 2009 (con il D.Lgs. 150/2009) fu istituita la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), entrata in funzione nel 2010. La missione iniziale di questa Autorità era quella di garantire in modo indipendente dal Governo l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni italiane. Successivamente la citata Legge 190/2012 ha individuato nella CIVIT anche il ruolo di autorità nazionale anticorruzione, ridenominandola Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza nelle amministrazioni pubbliche.

Nel mese di giugno successivo, il decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, ha ridenominato l'Autorità in Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

L'ANAC elabora ogni anno il Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA"), che costituisce un atto generale di indirizzo rivolto a tutti gli enti che debbono predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – PTPC (ora PTPCT). Sulla base di tali indicazioni compete ai singoli enti definire le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati, appunto mediante il PTPCT.

Il presente PTPCT è stato conseguentemente sviluppato in conformità alla normativa vigente, con particolare riguardo a:

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 13 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Circolare predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 25 Gennaio 2013, n. 1;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”;
- Determinazione 17 giugno 2015, n. 8 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Determinazione 8 novembre 2017, n. 1134 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; Delibera 22 novembre 2017, n. 1208 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- Delibera 13 novembre 2019, n. 1064 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

6.3 Fattispecie di reato rilevanti

Il PTPCT è stato redatto per prevenire il verificarsi dei reati e delle situazioni sopra definite. Più in generale, esso prende in considerazione quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell’Ente a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa dall'esterno.

Il Piano prevede pertanto azioni volte prioritariamente a prevenire e a contrastare il fenomeno della “corruzione”, che viene qui intesa come l’abuso da parte di un soggetto della facoltà a lui affidata al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., inclusi – come detto – i delitti contro la pubblica amministrazione e i malfunzionamenti dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il PNA ha richiamato il particolare ruolo degli enti che si trovano ad analizzare i propri processi organizzativi sia in termini attivi sia passivi.

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 14 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

La citata Determinazione ANAC indica che i reati rilevanti comprendono “l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale”, e pertanto i seguenti:

1. Peculato (art. 314 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
2. Malversazione a danno di privati (art. 315 c.p.);
3. Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
4. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
5. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
6. Concussione (art 317 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
7. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
8. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
9. Circostanze aggravanti (art 319 bis c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
10. Corruzione in atti giudiziari (art 319 ter c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
11. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319 quater c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
12. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
13. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
14. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
15. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001);
16. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
17. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.);
18. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
19. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
20. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.);
21. Resistenza a un Pubblico Ufficiale (art. 337 c.p.);
22. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337-bis c.p.);
23. Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.);
24. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.);
25. Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.);
26. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 c.p.);
27. Oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343 c.p.);
28. Offesa all’autorità mediate danneggiamento di affissioni (art. 345 c.p.);
29. Millantato credito (art. 346 c.p.);
30. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs. 231/2001).

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 15 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

31. Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
32. Abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.);
33. Violazione di sigilli (art. 349 c.p.);
34. Agevolazione colposa (art. 350 c.p.);
35. Violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.);
36. Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro (art. 352 c.p.);
37. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
38. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
39. Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.);
40. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.);
41. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

6.4 Coordinamento con il Modello ex D.Lgs. 231/2001

La Delibera n. 1064/2019 dell'ANAC (PNA 2019) "rammenta che il sistema di misure organizzative previste dal d.lgs. 231/2001 e quello di misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla l. 190/2012, seppure entrambi finalizzati a prevenire la commissione di reati e a esonerare da responsabilità gli organi preposti ove le misure adottate siano adeguate, presentano differenze significative. In particolare, il d.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse o a vantaggio di questa. La legge 190/2012 è volta invece a prevenire reati commessi in danno della società" (4).

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

Inoltre, i c.d. reati-presupposto ricompresi nel D.Lgs. 231/2001 comprendono fattispecie che non rilevano ai fini della normativa anticorruzione, e viceversa. In particolare, "La legge n. 190 del 2012, ad avviso dell'Autorità (ANAC, *NdR*), fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo" (5).

In merito, la Società ha già adottato il Modello di cui al D.Lgs. 231/2001, provvedendo altresì alla nomina di un Organismo di Vigilanza, e ha optato per sviluppare il presente PTPCT come documento separato ed autonomo rispetto al citato Modello 231.

⁴ PNA 2019, pag. 112.

⁵ Determinazione ANAC 8/2015, pag. 11

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 16 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

6.5 Sanzioni previste dalla L. 190/2012

Il mancato adempimento delle prescrizioni della Legge 190/2012, non potendo essere previste sanzioni economiche a carico degli enti, costituisce elemento di valutazione della responsabilità del dirigente incaricato degli adempimenti anticorruzione.

A fronte dei compiti attribuiti, la L. 190/2012 prevede (art. 1, co. 12 e 14) consistenti responsabilità in capo al RPCT. In particolare, l'art. 12 stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano". L'art. 14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile [...] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".

7 Ambito di applicazione

7.1 Destinatari

Le disposizioni del presente Piano sono portate, dall'Ente, a conoscenza dei destinatari.

Coerentemente con le previsioni normative, sono identificati come destinatari i soggetti che operano per conto dell'ente, ovvero:

- gli Organi sociali;
- i prestatori di lavoro (dipendenti e collaboratori);
- i consulenti ed i fornitori che svolgono attività in misura rilevante o continuativa per conto o nell'interesse dell'Ente.

Tali Destinatari sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel presente Piano e a non assumere – per conto o nell'interesse dell'Ente – iniziative in contrasto con il medesimo. Essi segnalano, inoltre, le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce:

- illecito disciplinare quando commessa da dipendenti dell'Ente;
- grave inadempimento contrattuale, quando commessa da Organi sociali, da collaboratori, da consulenti e fornitori che svolgono attività in maniera rilevante o continuativa per conto o nell'interesse dell'Ente. In forza di tale inadempimento, l'Ente sarà legittimato a risolvere il contratto con gli stessi con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 17 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

7.2 Obbligatorietà

Tutti i Destinatari sopra indicati sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel presente Piano.

Tutti i dipendenti dell'Ente mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

7.3 Sistema disciplinare

In caso di violazione del presente Piano, l'Ente impiega il sistema disciplinare già adottato, all'interno del Modello 231, in ossequio al D.Lgs. 231/2001, al fine di assicurare la rispondenza ai contenuti minimi dettati dalla Normativa Anticorruzione. Conseguentemente, si rinvia a tale Sistema.

Il RPCT provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

8 Il Sistema organizzativo per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

8.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

8.1.1 Premessa

La figura del RPC (ora RPCT) è stata istituita dalla Legge 190/2012, che stabilisce che ogni ente ricadente nell'ambito soggettivo di applicazione approvi un PTPC (ora PTPCT) che valuti il livello di esposizione al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

8.1.2 Criteri di scelta e designazione

Il RPCT:

- è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- deve essere selezionato tra quei soggetti che abbiano sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che fossero stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari;
- deve avere adeguata conoscenza del funzionamento dell'ente;
- possibilmente, è individuato tra i dipendenti che non si trovano in situazioni di conflitto di interessi rispetto al ruolo da assumere e alle attività da svolgere;
- è designato mediante l'adozione di un apposito provvedimento dell'organo di indirizzo, conseguente alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni.

8.1.3 Identificazione e durata

Con riguardo alla normativa in oggetto, l'ente è ricompreso tra le "società controllate dalle pubbliche amministrazioni", le quali "sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione,

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 18 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012" (6).

Il nominativo del RPCT è inoltre pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sulla base delle indicazioni di cui sopra il ruolo di RPCT è assegnato dal 30 agosto 2018 al Dottor Giancarlo Marchionne.

Aspetti caratterizzanti il ruolo di RPCT sono i seguenti:

- al RPCT deve essere garantita una posizione di indipendenza dall'organo di indirizzo;
- al RPCT vengono assegnate le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento del proprio ruolo;
- le funzioni attribuite non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità;
- lo svolgimento delle funzioni di RPCT non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi.


Infine, con riguardo all'eventuale revoca del RPCT da parte della Società, all'ANAC è data facoltà di richiedere alla stessa il riesame della decisione nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Analogamente, ANAC può richiedere il riesame di atti adottati nei confronti del RPCT in caso riscontri che essi contengano misure discriminatorie a causa dell'attività svolta dal RPCT per la prevenzione della corruzione.

8.1.4 Compiti e poteri

Il PNA 2019 ha riformulato l'elenco dei compiti e poteri del RPCT, il quale:

- a) predispone il PTPCT e lo sottopone all'Organo di amministrazione per la necessaria approvazione;
- b) segnala all'Organo di amministrazione le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- c) informa sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT;
- d) verifica l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- e) verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione;
- f) redige la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT;
- g) in qualità di Responsabile della Trasparenza esegue un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo di amministrazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

⁶ Determinazione ANAC 8/2015, pag. 17

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 19 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

- h) si occupa dei casi di riesame dell'accesso civico, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, decidendo con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni;
- i) nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, effettua la segnalazione all'Ufficio di disciplina;
- j) cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'ente, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio;
- k) vigila sul rispetto delle disposizioni sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e segnala le violazioni ad ANAC. Per le sole situazioni di inconfiribilità, ha capacità di applicazione delle misure interdittive;

A tali compiti restano peraltro associati anche i seguenti, definiti dalla previgente normativa:

- l) definisce piani e procedure appropriati per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, previa proposta dei dirigenti competenti, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- m) ha facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i Destinatari relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia;
- n) individua le azioni correttive per l'eliminazione delle criticità riscontrate durante l'attività di monitoraggio;
- o) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
- p) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- q) presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa;
- r) redige, con le tempistiche previste, una relazione recante i risultati dell'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione, unitamente all'aggiornamento del piano triennale;
- s) riferisce al Legale Rappresentante sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
- t) in qualità di Responsabile della Trasparenza, riferisce al Legale Rappresentante sull'attività svolta con cadenza almeno semestrale, e comunque ogni qualvolta venga richiesto, controlla e garantisce la regolare attuazione dell'accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato) in base alla normativa vigente, definisce i fabbisogni ed i piani formativi in materia.

Il RPCT è altresì incaricato di:

- provvedere se del caso, previa verifica della professionalità necessaria da possedersi, a richiedere all'Organo di Amministrazione la rotazione degli incarichi dei dipendenti, che svolgono le attività a rischio di corruzione (misura non obbligatoria per la Società, si veda il successivo punto 19);
- ricevere e prendere in carico le segnalazioni anche anonime, porre in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute" ⁽⁷⁾. Si rammenta che la richiamata

⁷ PNA 2019, pag. 103. "L'onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia, ad avviso dell'Autorità, nel compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza (c.d. fumus) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività "di verifica e di analisi". Resta fermo, in linea con le

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 20 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

disposizione prevede che ANAC irroggi sanzioni pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del RPCT di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

La normativa prevede che i poteri del RPCT si inseriscano e vadano coordinati con quelli di altri organi di controllo interno al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli anche al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione. In tale quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

8.1.5 Relazioni tra RPCT ed altri ruoli di compliance gestionale: Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001) e Responsabile della Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016)

Con riguardo alle relazioni tra RPCT ed Organismo di Vigilanza (di cui al D.Lgs. 231/2001), le misure previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione richiedono che il sistema di gestione del rischio si completi con un adeguato Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Inoltre, è "quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012", e pertanto il coordinamento tra attività del RPCT e dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In tal senso, la Società prevede momenti di integrazione delle attività di audit in materia di "anticorruzione" con quelle di vigilanza 231 .

Con riguardo alle relazioni tra RPCT e RPD (di cui al Regolamento Europeo 679/2016), sia il Garante per la Protezione dei dati personali sia ANAC hanno evidenziato la problematica relativa all'accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato) rilevando innanzitutto che il RPD non può sostituirsi al RPCT per tali aspetti. Si specifica che il RPCT si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna, ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali.

8.2 L'Organo di Amministrazione

L'art. 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC". Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.

L'art. 1, co. 7, L. 190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

indicazioni già fornite nella delibera n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali".

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 21 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

Le principali responsabilità che la normativa attribuisce all'organo di amministrazione sono pertanto le seguenti:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'ente, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica che coinvolgono l'intero personale.

Inoltre, in assenza di una struttura articolata, l'Organo di Amministrazione detiene le ulteriori responsabilità seguenti:

- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del personale;
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

Per una più completa elencazione della distribuzione delle responsabilità, si rinvia all'allegato 1 del PNA 2019, che qui si intende integralmente richiamato.

8.3 I dipendenti ed i collaboratori

I compiti dei dipendenti (inclusi anche i titolari di contratti di lavoro flessibile di somministrazione con l'ente, nonché i titolari di contratti di lavoro subordinato che siano distaccati, comandati o comunque assegnati temporaneamente presso l'ente) costituiscono le procedure di raccordo e di coordinamento con il RPCT, in modo da creare "un meccanismo di comunicazione/informazione, di input/output per l'esercizio della funzione". Il sistema deve prevedere per tali soggetti sia compiti propositivi, sia di monitoraggio, sia di controllo in modo che si pervenga ad "un'azione sinergica e combinata" con il RPCT" (Circolare DFP n. 1/2013). Pertanto, in relazione ai compiti loro affidati, i dipendenti:

1. attestano di essere a conoscenza del PTPCT e del Codice etico e ne osservano le disposizioni;
2. si astengono, ai sensi della Legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
3. relazionano semestralmente al RPCT di qualsiasi anomalia rilevata in modo circostanziato, per quanto di possibile interesse ai presenti fini, adottando o proponendo le azioni per eliminarle;

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 22 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

4. rendono accessibili in ogni momento agli interessati, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 241/1990, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi;
5. hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara le regole di legalità o integrità del presente PTPCT, attestando periodicamente al RPCT il rispetto del presente obbligo;
6. procedono, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 50/2016, indicando altresì, entro il mese di luglio di ogni anno al RPCT, le forniture dei beni e servizi da appaltare nel biennio successivo;
7. possono proporre al RPCT i procedimenti da analizzare nel controllo di gestione, individuati dal presente Piano, quali a più alto rischio di corruzione nei quali si palesano criticità proponendo azioni correttive;
8. forniscono risposte direttamente alle richieste del RPCT;
9. partecipano ai momenti formativi che attengono ai temi dell'anticorruzione.

Si specifica il mancato rispetto delle disposizioni del PTPC costituisce illecito disciplinare.

Con riferimento agli altri collaboratori, i principali compiti in materia che li riguardano sono i seguenti:

1. osservano le disposizioni del PTPCT e del Codice etico;
2. si astengono, ai sensi della Legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
3. relazionano semestralmente al RPCT di qualsiasi anomalia rilevata in modo circostanziato, per quanto di possibile interesse ai presenti fini;
4. forniscono risposte direttamente alle richieste del RPCT.

9 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Il D.Lgs. 97/2016, con una specifica modifica della L. 190/2012 (art. 1, comma 8), ha previsto che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione". Le modifiche introdotte dal legislatore hanno determinato l'elaborazione di una nuova metodologia di programmazione attraverso l'individuazione di obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Questa nuova prospettiva determina, quale riflesso immediato e diretto, il coinvolgimento dell'organo consiliare, dal momento che gli obiettivi strategici relativi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza entrano a pieno diritto nella programmazione strategica dell'Ente.

Gli obiettivi specificamente previsti dal presente PTPCT sono i seguenti:

- sviluppare un sistema di controllo integrato con gli altri ruoli di compliance, per quanto di competenza (Organo di Revisione, Organismo di Vigilanza, Data Protection Officer);
- incrementare l'efficacia dell'azione di vigilanza in materia di anticorruzione e trasparenza, in modo da far emergere e contrastare eventuali fenomeni patologici, anche con particolare riferimento alle eventuali violazioni in tema di accesso civico;
- rafforzare le verifiche in ordine all'assenza di conflitto di interessi;
- concentrare in capo ad un unico ufficio la pubblicazione di dati e informazioni nella sezione Amministrazione trasparente;
- Implementare un report di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi di trasparenza.

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 23 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

10 Analisi del contesto

10.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha quale primario obiettivo, quello di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale la Società opera, le cui particolarità possono favorire la produzione di fenomeni corruttivi, condizionando al contempo la medesima valutazione del rischio corruttivo e il conseguente monitoraggio circa la validità ed idoneità delle misure di prevenzione poste in essere. La presente attività di analisi costituisce una fase preliminare essenziale per consentire all'ente di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo, perché permette di individuare le caratteristiche culturali, criminologiche, sociali, economiche proprie del territorio di pertinenza, nonché le relazioni esistenti con gli stakeholder e di come possano, queste ultime, influenzare l'attività dell'ente, favorendo eventuali fenomeni corruttivi.

Non disponendo l'ente di risorse umane ed economiche adeguate, la seguente analisi del contesto è ripresa da fonti esterne, ed in particolare dal PTPCT 2021-2023 della ASL di Latina, selezionato in funzione dei contenuti.

La provincia di Latina è collocata a sud della Regione Lazio, copre una superficie di 2250,52 km² e ha una popolazione residente di 574.226 abitanti. La sua particolare estensione, in senso longitudinale tra le province di Roma, Frosinone e Caserta, comporta una differenziazione culturale antropologica, nonché l'inevitabile influenza e attrazione verso la Città metropolitana di Roma da parte dell'area centro nord della Capitale.

Nel mese di gennaio 2020, l'Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio pubblica il V Rapporto Mafie nel Lazio – che offre un quadro d'insieme per un'analisi sulla penetrazione delle mafie nella nostra regione e nel quale viene dedicato un intero capitolo alla provincia pontina dal titolo "Latina, un pool contro le mafie e i clan autoctoni" e una parte del capitolo intitolato "La provincia di Roma tra Cosa nostra e 'Ndrangheta", con riferimento all'area sud di Roma, particolarmente ad Aprilia". "La pubblicazione è il resoconto, rigoroso e documentato, delle principali inchieste giudiziarie sulle organizzazioni criminali nel Lazio, dei documenti istituzionali e degli interventi pubblici sul fenomeno mafioso relativi al 2019".

Nel Rapporto, sottolinea il Presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, nella sua prefazione: "Quest'anno, la pubblicazione del "Rapporto Mafie nel Lazio" ci coglie in un momento di grande vulnerabilità. Non c'è dubbio, infatti, che la crisi sanitaria scatenata dal Covid e le sue drammatiche conseguenze economiche e sociali abbiano già aperto nuovi spazi per la criminalità organizzata: grandi opportunità di reinvestire i capitali sporchi nell'economia legale; condizioni favorevoli per alimentare l'usura, approfittando della situazione di debolezza di imprenditori e famiglie; un generale rafforzamento del potere di ricatto criminale su una comunità impaurita e impoverita. Ecco perché, oggi più che mai, dobbiamo essere uniti e fare muro, intervenendo concretamente sulle disuguaglianze sociali, sulle distanze crescenti tra centro e periferie; su tutte quelle forme di disagio che rappresentano da sempre il terreno più fertile per ogni organizzazione criminale. E poi stando accanto al mondo delle imprese, che in questi giorni difficili devono essere aiutate a resistere e rilanciarsi. Oggi abbiamo ancora più che in tempi normali il dovere di affermare la presenza positiva dello Stato attraverso una nuova stagione di investimenti pubblici, restando al fianco delle imprese che vogliono ripartire e aiutando il nostro territorio a creare lavoro e sviluppo. A fronte di questo impegno, su cui la Regione Lazio sta producendo un grande sforzo in termini di risorse e

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 24 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

organizzazione, è però necessario continuare ad agire con azioni concrete anche nella battaglia per la legalità: rafforzando le azioni già messe in campo, a partire dalla lotta contro il rischio usura, e continuando a lavorare insieme a Magistratura, Forze dell'Ordine, associazioni ed Enti locali per combattere insieme le mafie nel Lazio.”

Nella sua introduzione al Rapporto sulle mafie, V ed., Gianfranco Cioffredi sottolinea che: “lo scenario descritto in questo Rapporto aiuta a confutare che il territorio romano e laziale sia immune dal radicamento delle cosche mafiose e rappresenti tutt'al più solo luogo di investimento di capitali illeciti e non anche di una presenza plurima e diversificata a carattere sicuramente non monopolistico. Non c'è infatti un soggetto in posizione di forza e quindi di preminenza sugli altri ma sullo stesso territorio convivono e interagiscono diverse organizzazioni criminali, innanzitutto gruppi che costituiscono proiezioni delle mafie tradizionali. Insieme a queste proiezioni sullo stesso territorio coesistono inoltre gruppi criminali che danno vita, come abbiamo visto a vere e proprie associazioni di matrice autoctona accomunate dall'utilizzo del cosiddetto metodo mafioso, ma anche organizzazioni che non hanno nulla delle caratteristiche mafiose ma sono egualmente pericolose e trovano spazio su questo territorio. Si determina così un perverso scambio di utilità criminali tra gruppi mafiosi e criminali che si riconoscono e si rispettano reciprocamente. Le inchieste di cui parliamo rivelano i vuoti e le solitudini delle nostre periferie, caratterizzate dalla debolezza dei corpi intermedi, dalla fragilità delle reti, dall'emergenza educativa, dalla disuguaglianza sociale, dall'assenza di partiti e forze sociali. Le organizzazioni criminali riempiono i vuoti generati dalla disgregazione sociale e riescono paradossalmente ad offrire percorsi di vero e proprio welfare mafioso oltre che modelli culturali di riferimento giovanile attraverso l'uso sapiente di social e di produzione musicali. Il racconto delle mafie ci aiuta a capire non solo la loro pericolosità ma a ricostruire un percorso popolare di lettura della storia sociale delle nostre città”. Questo è un elemento cruciale su cui riflettere che ci fa capire perché l'azione robusta della Magistratura e delle Forze di Polizia non può essere esaustiva nel contrasto alle mafie. Nell'ultimo Rapporto dell'Osservatorio – si sottolinea che “se negli ultimi anni la mafia a Latina ha fatto un salto di qualità è altrettanto vero che anche lo Stato ha fatto nuovi passi in avanti nell'azione di contrasto. A raccontarlo il 29 gennaio scorso è stato il procuratore Michele Prestipino in audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia. Il procuratore ha illustrato nel dettaglio della nascita di un pool che presso la Direzione distrettuale antimafia di Roma segue in maniera continuativa ed esclusiva le attività investigative che si sviluppano a Latina e nel basso Lazio. Si tratta di un gruppo di magistrati della direzione distrettuale antimafia dedicato soltanto al coordinamento delle indagini in quest'area e che lavora in sinergia con la procura di Latina da un lato e con i colleghi della procura di Napoli dall'altro”.

La vicinanza geografica fra le due regioni infatti ha reso utile negli anni coordinare i lavori investigativi delle due distrettuali antimafia perché - come spiega il procuratore - «è chiaro che in un territorio dove si esportano ricchezze a fini di investimento, dove operano attività criminali in collegamento con le strutture di appartenenza, l'esatta qualificazione dei fatti e la ricostruzione degli esatti rapporti e delle relazioni tra le strutture criminali, non si può fare isolatamente. Non si può fare separatamente. Nella città di Latina - lo ricordiamo - operano in una posizione di supremazia, conquistata con la forza, organizzazioni criminali autoctone di matrice locale quali il clan Di Silvio e il clan Ciarelli. La struttura criminale dei Ciarelli, negli anni, ha respinto le pressioni del clan dei casalesi e di altri gruppi locali. Le denunce di Carmine ed Antonio Ciarelli - anche se poi ritirate nel processo - hanno portato ad una condanna, in primo grado, per associazione mafiosa ed estorsione. Con l'intervento di magistratura e forze dell'ordine i Ciarelli hanno respinto dunque l'avanzata dei casalesi che non riusciranno ad imporsi nel capoluogo pontino. Sullo stesso territorio e in un

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 25 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

continuo confronto-scontro con i Ciarelli opera il clan Di Silvio. Nel suo intervento davanti alla Commissione antimafia il procuratore Michele Prestipino ha ricordato le importanti indagini nei confronti di questo clan e la natura dell'organizzazione criminale, affermando: Nelle indagini sul clan Di Silvio sono emersi dei fatti tipici della presenza mafiosa sul territorio, come una serie di estorsioni che non hanno carattere predatorio. Quando uno entra in un negozio, si prende un corredo di biancheria – non tutto, ma un pezzetto – e non lo paga, stiamo parlando di un'estorsione economicamente quantificabile in pochissimo denaro (tra i 200 e i 400 euro), che però è una delle spie più significative della mafiosità della presenza, perché non serve ad arricchire il responsabile o chi ne è l'autore, ma semplicemente a rimarcare il potere criminale sul territorio. Serve a dire: entro qua dentro, sono padrone del territorio, faccio la spesa – che sia un corredo o la spesa al supermercato non ha importanza – e non pago, perché qui sono il padrone e non devo pagare su un territorio che è mio. Questo è il senso.

il territorio del basso Lazio, in particolare il sud pontino è zona di fortissimo insediamento di sodalizi mafiosi o di pezzi di sodalizi, in particolare di derivazione dalle mafie tradizionale di camorra, del clan dei casalesi e della 'ndrangheta. Questo territorio è da altrettanti anni teatro della presenza e dell'operatività di gruppi criminali autoctoni, differenti dai sodalizi campani e calabresi, che al di là della qualificazione giuridica, cioè se associazioni di tipo mafioso oppure semplici associazioni a delinquere, hanno costituito un ulteriore motivo di allarme e preoccupazione per la sicurezza e la tenuta del sistema economico sociale e politico di questo pezzo del territorio.». «Quest'area è stata più volte oggetto di indagini che riguardano il traffico illecito di rifiuti. Nel giugno 2019 l'operazione "Smoking Fields" condotta dalla Polizia Stradale di Aprilia, dal Nucleo investigativo di Polizia ambientale forestale e dal Gruppo Carabinieri di Latina contro il traffico illecito dei rifiuti ha consentito di sequestrare tre aziende operanti nel campo della gestione di rifiuti, due in provincia di Latina ed una in provincia di Roma, una discarica di proprietà di una società di Roma, quattro appezzamenti di terreno (nei comuni di Pontinia e Roma) e omissis...».

Il 30-01-2020 il redattore del "Caffè Latina" pubblica "Corruzione e Appalti. La relazione della Direzione investigativa antimafia: anche la provincia di Latina Terra di clan". <<Dalle indagini emerge il tentativo delle mafie di acquisire gli appalti per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Nei reati connessi al traffico illecito dei rifiuti si intrecciano condotte illecite da tutti i soggetti che intervengono nel ciclo, dalla raccolta allo smaltimento, non solo elementi criminali ma anche imprenditori e amministratori pubblici privi di scrupoli>>.

Il 2.02.2020 il redattore di "Latina Oggi" pubblica: "de Falco: Infiltrazioni nella Economia".

"In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario il procuratore capo traccia il quadro della criminalità. Clan di origine calabrese e campana ma anche sodalizi di carattere autoctono, in primo luogo quello dei Di Silvio. Il Presidente Luciano Panzani in occasione dell'inaugurazione anno giudiziario ha dedicato ampio spazio all'area pontina osservando che continua ad essere teatro di una plurima presenza criminale dei gruppi organizzati di origine campana e calabrese che hanno esteso la loro operatività nel basso Lazio."

Dal 2-08-2020 al 7-08-2020 le testate giornalistiche di "Latina Oggi" e il "Messaggero Latina" seguono l'inchiesta denominata "Portobello" con diversi articoli. <<Uno di questi con la seguente intestazione: "Il Codice Amato nelle gare pubbliche del sud pontino". Attraverso intercettazioni telefoniche battaglia di mazzette per la gara del Porto di Minturno. Un vicolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare nel tempo. Il 5.08.2020 Latina oggi pubblica "Gare camuffate, iter e partecipanti decisi dal gruppo di Carlo Amato, per l'aggiudicazione dei lavori del Molo Vespucci finanziati dalla Regione Lazio ma assegnati


	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 26 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

dall'ente locale, anziché dei funzionari del Comune di Formia (LT). Al di là di come finirà il processo è una “storiaccia maledetta” sulla resa dello Stato alla corruzione, emblematica e terribile>>.

Il 16 settembre 2020 il redattore della “Repubblica Roma” pubblica: “Imprenditori senza scrupoli, faccendieri, criminali comuni e anche pubblici ufficiali”. Tutti uniti nel segno di affari sporchi tra la capitale e il capoluogo pontino, partendo dalla commercializzazione del vetro per poi collezionare reati fiscali, tributari, fallimentari, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, intestazioni fittizia di beni, falso, corruzione, riciclaggio, accessi abusivo a sistemi informatici, rivelazioni di segreto d'ufficio, favoreggiamento reale, turbativa d'asta, e pure sequestro di persona e detenzione e porto di armi da fuoco.

<<Molti del resto i punti di contatto tra l'inchiesta "Dirty glass" e le indagini sul clan di origine nomade Di Silvio. “Il principale indagato è invece l'imprenditore Luciano Iannotta, di Sonnino, con diversi precedenti alle spalle e nonostante ciò da tempo al vertice in provincia di Latina della Confartigianato. Oltre a Iannotta, che è anche presidente del Terracina Calcio, in carcere sono stati messi l'imprenditore Luigi De Gregoris, 48 anni, impegnato anche nel porto di Sperlonga con società più volte oggetto di indagini, Natan Altomare, 44 anni, già coinvolto nell'inchiesta sulla criminalità rom denominata “Don't touch”, da cui è però uscito pulito, che dopo essere stato per un periodo il braccio destro di Iannotta è entrato in rotta di collisione con quest'ultimo, reclamando anche il pagamento di alcuni stipendi, in particolare dopo che al suo posto il presidente di Confartigianato aveva scelto un pregiudicato appena uscito dal carcere per omicidio, e Pasquale Pirolo, 71 anni>>. <<Ai domiciliari, invece, oltre al colonnello Sessa, l'ex comandante della stazione dei carabinieri di Sezze, il maresciallo Michele Carfora Lettieri, Antonio e Gennaro Festa, 61 e 35 anni, e Thomas Iannotta, 25 anni, figlio di Luciano. Divieto di dimora in provincia di Latina infine e sospeso dal pubblico ufficio il poliziotto Stefano Ivano Altobelli di Sonnino. Indagato a piede libero, per corruzione, anche un impiegato della Corte dei Conti, Fabio Zambelli, accusato di corruzione per aver accettato la "promessa" di 50mila euro, il 5% del valore di una tangente, per mettere a disposizione dei soggetti coinvolti nella corruzione di un funzionario regionale una stanza all'interno dell'ufficio giudiziario in viale Mazzini, dove volevano "trattare riservatamente" la corresponsione di mazzette per aggiudicarsi nel maggio 2018 un appalto della Regione Lazio. Indagato a piede libero anche un finanziere dell'aeroporto di Fiumicino, Luigi Di Girolamo, accusato di aver effettuato, il 20 giugno 2018, un accesso abusivo alla banca dati interforze, su richiesta di Iannotta, per fare dei controlli su due persone>>.


Anche in questa ultima edizione “si è dato uno spazio significativo all'aggiornamento dei fatti avvenuti nell'ultimo anno in merito alle mafie tradizionali della Capitale. Lo scenario descritto in questo Rapporto aiuta a confutare che il territorio romano e laziale sia immune dal radicamento delle cosche mafiose e rappresenti tutto al più solo luogo di investimento di capitali illeciti e non anche di una presenza plurima e diversificata a carattere sicuramente non monopolistico. Non c'è infatti un soggetto in posizione di forza e quindi di preminenza sugli altri ma sullo stesso territorio convivono e interagiscono diverse organizzazioni criminali, innanzitutto gruppi che costituiscono proiezioni delle mafie tradizionali. Insieme a queste proiezioni sullo stesso territorio coesistono inoltre gruppi criminali che danno vita, come abbiamo visto a proprie associazioni di matrice autoctona accomunate dall'utilizzo del cosiddetto metodo mafioso, ma anche organizzazioni che non hanno nulla delle caratteristiche mafiose ma sono egualmente pericolose e trovano spazio su questo territorio. Si determina così un perverso scambio di utilità criminali tra gruppi mafiosi e criminali che si riconoscono e si rispettano reciprocamente”.

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 27 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

“Nella seconda parte del Rapporto, si prosegue nel racconto del laboratorio criminale laziale che fra le province di Latina, Frosinone e Viterbo fornisce un quadro ancora allarmante del condizionamento della vita pubblica da parte delle organizzazioni criminali, soprattutto di matrice tradizionale, insediati nel sud Pontino da decenni e in qualche forma rigenerati nel nord del Lazio dove il quadro non è ancora così chiaro ma emergono segnali significativi di una presenza mafiosa anche in ambito economico”.

Infine, “l’Osservatorio chiude il lavoro sottolineando come lo scenario laziale infine come quello del resto del Paese è già stato profondamente condizionato dalla crisi sanitaria in corso. Da settimane i boss sono in fibrillazione perché hanno fiutato l’affare della Fase 2 e 3: l’usura. Hanno capito che la crisi economica sarà per loro una grande opportunità, potranno reinvestire i capitali sporchi nell’economia legale con il minimo rischio e il massimo rendimento. L’usura delle mafie, secondo magistrati e investigatori, sarà uno dei cavalli di troia di questo attacco all’economia e alla nostra sicurezza. La pandemia come già evidenziato dal report della Direzione centrale della polizia criminale reso noto l’8 maggio potrebbe aumentare il rischio mafie e usura”. Nella “fase 2”- scrivono dalla direzione centrale anticrimine – “la mafia è pronta all’altro contagio, quello criminale che fa leva sulla crisi” scenario ormai annunciato e già visibile anche nella Capitale. << Il report paventa il reinvestimento di denaro delle organizzazioni criminali nel prestito a tasso usurario, nella ristorazione e nel turismo, nel settore sanitario dai dispositivi sanitari e i dpi, per i quali ora si pone un problema di smaltimento di rifiuti speciali e nella “contraffazione dei prodotti sanitari e dei farmaci”. Si tratta di un allarme che a Roma è già percepito dalla società civile, dalle associazioni di categoria e dalle istituzioni, in particolare per il prestito a tasso usurario, reato invisibile ma particolarmente diffuso nel Lazio. Attraverso i finanziamenti usurari si determinano, nei casi più gravi, dinamiche di penetrazione nell’economia legale da parte di soggetti, spesso di spiccata levatura criminale, che mirano ad acquisire forme di supremazia e/o controllo finanziario in specifici settori commerciali o imprenditoriali. Un rischio previsto, quello delle mafie nella crisi sanitaria, anche dalla UIF, l’unità di informazione finanziaria presso la Banca d’Italia che sottolinea come “le infiltrazioni criminali nel sistema produttivo rappresentano il rischio più grave, per l’effetto di contagio sulle filiere e i danni permanenti al funzionamento dei mercati e della concorrenza. La crisi di liquidità in cui versano le imprese le rende facili prede di acquisizioni della proprietà o del controllo soprattutto da parte della criminalità organizzata, che dispone di ampie riserve di fondi derivanti da attività illegali”>>.

<<La pandemia ha determinato infatti un’emergenza sanitaria di portata drammatica che ha sconvolto l’economia, l’organizzazione del lavoro, le relazioni sociali, le nostre vite. In questa fase dobbiamo affrontare una crisi senza precedenti che avrà riflessi di ampia portata. La pandemia ha esasperato le fragilità del sistema economico del nostro Paese. La DIA nella sua ultima relazione semestrale scrive che “le ricadute economiche del Covid-19 potrebbero innescare una “infezione finanziaria mafiosa”, un pericolo concreto, reale che impone di non abbassare la guardia anche quando i riflettori si abbasseranno perché le mafie tenderanno a riprendere spazio, insinuandosi nelle maglie della burocrazia. La politica economica del Governo cos^ come il poderoso intervento di oltre 400 milioni della Giunta della Regione Lazio a sostegno delle piccole imprese con il programma “Pronto Cassa” rappresentano misure importanti perché immettono liquidità nel sistema economico. Di fronte al piano di sblocco delle 130 grandi opere pubbliche da parte del Governo e all’ingente flusso di denaro che arriverà da una Europa questa volta amica dei suoi cittadini occorre rafforzare tutti gli strumenti di prevenzione della corruzione e degli interessi mafiosi a partire dal rafforzamento dell’ANAC e dal controllo preventivo e incrociato sulle imprese attraverso l’uso sinergico delle banche dati esistenti”>>.

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 28 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

10.2 Analisi del contesto interno

Per quanto al presente punto si rimanda a quanto pubblicato sul sito web della società al seguente indirizzo: <http://www.spsezzespa.it>, nonché al Modello di organizzazione gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

10.3 La mappatura dei processi

In primo luogo, è stata elaborata la “Mappa dei processi organizzativi di riferimento”, che è strutturata ad albero su tre distinti livelli, via via più analitici, rappresentativi rispettivamente di: “Gruppi di Processi”, “Macro-Processi”, “Processi”.

Attualmente, la mappatura dei processi (e la conseguente pesatura del rischio) è stata sviluppata ad un primo, ancorché significativo, livello di analisi, che tuttavia necessita di una revisione e completamento nelle edizioni successive.

La mappatura di cui sopra consente di individuare le aree di rischio in relazione alle quali si effettua, successivamente, la valutazione dello stesso.

Il risultato di tale mappatura è rappresentato in allegato.


11 Valutazione del rischio

11.1 Approccio metodologico

L’Allegato 1 al PNA 2019, “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, costituisce la base sulla quale è stata sviluppata la valutazione del rischio di seguito presentata.

In particolare, l’ANAC suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

La metodologia complessiva prevista dal documento citato è così schematizzata:




11.2 *Attribuzione di responsabilità specifiche*

Il Sistema di Gestione del rischio prevede altresì l'attribuzione di compiti secondo il seguente schema.

L'Organo di indirizzo deve:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie della Società, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 30 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

11.3 Identificazione del rischio

Come indicato dal PNA 2019, “l’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo”.

L’identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi nello svolgimento delle attività aziendali.

L’attività è stata svolta utilizzando prioritariamente i risultati dell’analisi del contesto, le aree di rischio indicate dall’art. 1, co. 16, della legge 190/2012 (già indicate da ANAC come “aree di rischio obbligatorie”), l’elenco delle principali aree di rischio indicate dal PNA 2019 ⁽⁸⁾, il confronto con altri enti operanti nel medesimo settore, le indicazioni provenienti dall’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In base al processo di cui sopra è stato predisposto il Registro dei rischi nel quale, come previsto dal PNA 2019 “sono riportati gli eventi rischiosi relativi ai processi dell’amministrazione”.

Come indica l’Allegato 3 al PNA 2019, “per ogni processo deve essere individuato almeno un evento rischioso”.

È stato pertanto messo a punto il Registro dei rischi della Società, che indica almeno un evento rischioso per ciascun processo, ad esclusione di alcuni specifici processi organizzativi per i quali non è stato possibile, fino ad oggi, individuare rischi potenziali.

Il Registro dei rischi, che potrà essere integrato con “eventi rischiosi che non sono stati rilevati” ⁽⁹⁾ precedentemente, risulta attualmente il seguente:

⁸ PNA 2019, Allegato 1, Pagg. 22-27.

⁹ PNA 2019, Allegato 3, Pag. 28.

11.4 Registro dei rischi

Processi	Eventi rischiosi
Sviluppo e gestione del PTPCT	<ul style="list-style-type: none"> – Adozione di un PTPC non conforme e/o con misure inadeguate e/o non implementate – Mancato rispetto degli obblighi in materia di trasparenza
Sistema di Gestione Privacy e sicurezza dei dati	<ul style="list-style-type: none"> – Violazione dei sistemi della Società a causa di inadeguate misure di sicurezza informatica (per il reato di Rivelazione di segreti d'ufficio)
Gestione contabile	<ul style="list-style-type: none"> – Impiego di contributi pubblici per finalità diverse da quelli per cui sono stati erogati – Contabilizzazione tra le spese di rappresentanza di costi sostenuti per vantaggi a terzi (oggetti vari, viaggi, buoni spesa, etc.) eccedenti il modico valore, ed erogati con finalità corruttive o comunque opache – Erogazione di omaggi a terzi effettuate con finalità corruttive o comunque opache – Dismissione cespiti a valori inferiori a quelli di mercato, cedendoli a terzi con finalità corruttive
Appalti e contratti	<ul style="list-style-type: none"> – Mancato rispetto della normativa e dei Regolamenti interni al fine di attuare azioni corruttive – Selezione di fornitori ed acquisto di beni e servizi definiti in base a criteri corruttivi
Selezione e gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> – Predisposizione di concorsi di assunzione finalizzata a favorire determinati candidati – Valutazione non genuina dei risultati alle prove di concorso
Dispensazione farmaci e protesica	<ul style="list-style-type: none"> – Dispensazione non conforme
Gestione del Servizio Raccolta rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> – Interruzione di servizio pubblico o di pubblica utilità
Gestione IMU	<ul style="list-style-type: none"> – Interruzione di servizio pubblico o di pubblica utilità – Abuso d'ufficio – Rivelazione di segreti d'ufficio
Riscossione tributi	<ul style="list-style-type: none"> – Interruzione di servizio pubblico o di pubblica utilità – Abuso d'ufficio – Rivelazione di segreti d'ufficio
Gestione TOSAP e ICP	<ul style="list-style-type: none"> – Interruzione di servizio pubblico o di pubblica utilità – Abuso d'ufficio – Rivelazione di segreti d'ufficio
Relazioni con i Clienti Comunicazione esterna Relazioni con terzi	<ul style="list-style-type: none"> – Gestione non conforme delle istanze di accesso civico e documentale – Adozione di comportamenti corruttivi nei rapporti con i funzionari comunali – Adozione di comportamenti corruttivi nei rapporti con altre Autorità Pubbliche
Gestione Information and Communication Technology	<ul style="list-style-type: none"> – Violazione dei sistemi della Società a causa di inadeguate misure di sicurezza informatica (per il reato di Rivelazione di segreti d'ufficio) – Violazione dei sistemi della Società a causa di una definizione non chiara degli Amministratori di Sistema (per il reato di Rivelazione di segreti d'ufficio)
Protocollo e Archivio	<ul style="list-style-type: none"> – Occultamento di informazioni aziendali correlate a fatti corruttivi – Mancato protocollo documenti al fine di occultare eventi corruttivi

	<ul style="list-style-type: none"> – Sottrazione di documenti archiviati (in formato cartaceo e/o elettronico) al fine di occultare eventi corruttivi
Relazioni con Organo di Revisione	<ul style="list-style-type: none"> – Nomina di un Revisore dei conti privo dei requisiti richiesti (per il reato di Abusivo esercizio di una professione) – Mancata trasmissione di informazioni al Revisore, per evitare di evidenziare false registrazioni contabili

11.5 I fattori abilitanti

I “fattori abilitanti” costituiscono i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. Come evidenziato dal PNA 2019, “l’analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro”.

Nell’analisi del rischio aziendale è stato considerato il seguente elenco di “fattori abilitanti”, raggruppati per famiglie (NB. I fattori indicati in rosso sono quelli previsti dal PNA 2019):

Prima famiglia: Misure (del PTPCT) e Sistema delle regole

1. **manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli (*)**
2. carenza di verifiche su autocertificazioni previste
3. **manca di trasparenza (*)**
4. **eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (*)**

Seconda famiglia: Sistema di governo

5. **manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione (*)**
6. **inadeguata diffusione della cultura della legalità (*)**
7. mancata programmazione di attività

Terza famiglia: Fattori di processo

8. interferenze
9. possibili pressioni esterne derivanti dal contesto sociale/ambientale nel quale opera la stazione appaltante
10. processo temporale ridotto
11. numero di iterazioni del processo
12. **esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto (accentramento) (*)**
13. **inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi (*)**
14. **scarsa responsabilizzazione interna (*)**
15. limitata disponibilità di personale
16. interessi personali
17. arbitrarietà organizzativa
18. genericità dei parametri di definizione delle caratteristiche essenziali dei beni
19. utilizzo improprio di beni aziendali

Quarta famiglia: dimensione quantitativa

20. rilevanza degli effetti economici o di altri benefici derivanti dall’attività decisionale
21. numerosità degli eventi

* Si tratta di misure indicate specificamente dal PNA 2019.

22. parcellizzazione delle esigenze (acquisti)
23. numerosità dei movimenti finanziari

11.6 Stima del livello di esposizione al rischio

11.6.1 Approccio valutativo

Il processo di gestione dei rischi, nel presente Piano, è articolato metodologicamente nelle seguenti fasi:

1. Recepimento delle aree di rischio obbligatorie;
2. Criteri di valutazione;
3. Mappatura dei processi organizzativi svolti dall'Ente;
4. Analisi e valutazione dei rischi per ciascun processo;
5. Progettazione del sistema di trattamento del rischio.

11.6.2 Aree di rischio obbligatorie

L'art. 1, co. 16, della legge 190/2012 elenca le seguenti aree di rischio che devono essere obbligatoriamente nel campo di intervento delle iniziative anti-corrruzione, per quanto rilevante per l'Ente:

- autorizzazioni e concessioni;
- appalti e contratti;
- sovvenzioni e finanziamenti;
- acquisizione e gestione del personale,

Il livello di rischio per tali attività, laddove svolte, sarà considerato "critico", con un valore del rischio che sarà fissato, per definizione, al livello più alto.

11.6.3 Criteri di valutazione ed analisi dei rischi per ciascun processo

A ciascun "processo" sono stati associati i possibili reati come precedentemente definiti. Successivamente, per ciascuno di essi si è provveduto a quantificare il livello di rischio, secondo il seguente percorso metodologico:

1. Valutazione del rischio potenziale ("Indice di Rischio Potenziale" o "IRP"), che rappresenta la quantificazione degli eventi rischiosi associati al singolo processo e che prescinde dai controlli esistenti presso l'Ente, i quali potranno, eventualmente, solo ridurne o prevenirne gli effetti.
L'IRP consiste in un valore determinato dalla combinazione (moltiplicazione) di due fattori: il "peso" e la "probabilità".

Il "**peso**" misura l'intensità del danno che il verificarsi dell'evento dannoso causa all'Ente, e che può essere di varia natura:

- **Impatto organizzativo.** Rispetto al totale del personale della/e singola/e Unità organizzativa/e deputata/e a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?:

Misura	Peso
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4

Fino a circa il 100%	5
----------------------	---

- Impatto economico. Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per eventi della medesima o analoga tipologia?

Misura	Peso
No	0
Si	5

- Impatto reputazionale. Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

Misura	Peso
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Si, sulla stampa locale	2
Si, sulla stampa nazionale	3
Si, sulla stampa locale e nazionale	4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

La sommatoria dei punteggi di cui sopra determina la quantificazione del peso del rischio, che verrà quantificato secondo la seguente classificazione:

Peso del rischio		
Valore	Coefficiente	Descrizione
1	Modesto	La sommatoria dei punteggi è inferiore a 3 punti
2	Medio	La sommatoria dei punteggi è inferiore a 6 punti
3	Grave	La sommatoria dei punteggi è inferiore a 10 punti
4	Molto grave	La sommatoria dei punteggi è superiore a 10 punti

La “**probabilità**” è intesa come frequenza di accadimento degli eventi rischiosi (numero di volte in cui il rischio può potenzialmente manifestarsi). Tale Indice viene, nello specifico, determinato in base alla seguente classificazione:

Probabilità del rischio		
Valore	Coefficiente	Descrizione
1	Raro	Evento che può accadere raramente (max 2 volte all'anno)
2	Improbabile	Evento che può accadere qualche volta (tendenzialmente da 3 a 12 volte all'anno)

3	Possibile	Evento che può accadere più volte in un anno, MAX con frequenza significativa (da 13 a 52 volte all'anno)
4	Probabile	Evento che può accadere con frequenza elevata (oltre 52 volte all'anno ma meno di 1 volta al giorno)
5	Molto probabile	Evento che può accadere con frequenza molto elevata (1 o più volte al giorno)


2. Valutazione dei controlli in essere (“Valutazione Complessiva dei Controlli” o “VCC”) in relazione a ciascun sotto-processo. La VCC consiste in un valore percentuale determinato dalla combinazione (moltiplicazione) di due fattori: il livello di “esistenza e adeguatezza” dei controlli ed il loro livello di “conformità”.

L’**“esistenza e adeguatezza”** dipende dal livello di formalizzazione dei controlli stessi e dalla loro adeguatezza a presidiare in modo efficace/efficiente il rischio, e viene determinato secondo queste modalità:

Esistenza e adeguatezza		
Valore	Coefficiente	Descrizione
-90%	Continuativo	Le tecniche di controllo appaiono adeguate, in quanto automatiche e continuative, e registrano in modo non eliminabile i dati rilevati, e/o Vengono effettuati controlli sistematici da terze parti qualificate
-80%	Adeguito	Le tecniche di controllo appaiono adeguate a ridurre il rischio ad un livello accettabile
-50%	In prevalenza adeguato	Le tecniche di controllo appaiono adeguate a ridurre il rischio ad un livello accettabile ma risultano migliorabili
-25%	Inadeguato	Le tecniche di controllo in essere risultano essere inadeguate a ridurre il rischio ad un livello accettabile
0%	Assente-NA	Le tecniche di controllo in essere risultano essere assenti o non valutabili

La **“conformità”** valuta l’effettiva esecuzione dei controlli di linea previsti. Tale Indice viene, nello specifico, determinato in base alla seguente classificazione:

Conformità		
Valore	Coefficiente	Descrizione
-90%	Assiduo	I controlli previsti vengono effettuati continuativamente
-80%	Adeguito	I controlli previsti vengono effettuati con sistematicità e continuità
-50%	In prevalenza adeguato	I controlli previsti vengono prevalentemente effettuati
-25%	Inadeguato	I controlli previsti vengono effettuati occasionalmente
0%	Assente-NA	I controlli previsti non vengono effettuati se non eccezionalmente

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 36 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

3. Definizione del rischio residuo (“Indice di Rischio Residuo” o “IRR”), che definisce la valutazione finale dell’evento rischioso, tenendo conto della struttura dei controlli presenti, e che rappresenta pertanto la valutazione quantitativa del rischio a cui l’Ente rimane esposto dati i controlli in essere. L’IRR è valutato per le classi, come di seguito specificato:
- a. Processi a rischio reato critico (per i quali il “Rischio Residuo” è stato evidenziato in colore **rosso**). Sono qui ricompresi le c.d. “aree di rischio obbligatorie”, ove svolte, di cui *supra*;
 - b. Processi a rischio reato moderato (per i quali il “Rischio Residuo” è stato evidenziato in colore **giallo**);
 - c. Processi a rischio reato contenuto (per i quali il “Rischio Residuo” è stato evidenziato in colore **verde**);
 - d. Processi a rischio reato minimo (per i quali il “Rischio Residuo” è stato evidenziato in colore bianco).

I risultati dell’analisi riportati in appendice.

11.7 Ponderazione e trattamento del rischio

L’obiettivo della ponderazione del rischio è quello di agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione. In particolare, in questa fase vengono definite le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi. In ossequio anche ai principi della “selettività” e della “prevalenza della sostanza sulla forma” ⁽¹¹⁾, e sulla base dell’analisi effettuata, le priorità di trattamento risultano le seguenti:

1. Interventi trasversali per tutte le casistiche: monitorare i casi di potenziale conflitto di interessi, monitorare e garantire i livelli di trasparenza richiesti, adottare metodi specifici per le segnalazioni anonime, applicare sistematicamente il principio di segregazione delle funzioni nelle situazioni ad alto rischio;
2. Adozione del Patto di integrità, della eventuale clausola risolutiva 231, delle clausole di inconfiribilità ed incompatibilità, nonché di incompatibilità successiva, nella gestione degli acquisti e nella acquisizione del personale (per quanto di competenza);
3. Verifica ed eventuale rafforzamento delle modalità organizzative previste per adempiere gli obblighi in materia di trasparenza;
4. Integrazione con le altre attività di “compliance normativa” (Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Data Protection Officer ex Reg. UE 679/2016, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/2008, Referente Sistema Qualità ISO 9001:2015) per lo sviluppo di iniziative e strumenti comuni.

11.8 Programmazione delle misure

Premesso che le misure di prevenzione dei rischi già implementate (ad esempio, l’acquisizione di auto-certificazioni sulle qualifiche professionali per le professioni regolamentate) non vengono elencate nel presente capitolo, la programmazione delle misure risulta la seguente:

¹¹ PNA 2019, Allegato 1, Pag. 8.

Azione: adozione del Patto di integrità, della Clausola risolutiva 231, delle clausole di inconferibilità ed incompatibilità, nonché di incompatibilità successiva

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Adozione del Patto di integrità e della clausola 231 con i fornitori	Entro l'anno	RPCT	Numero di patti e di clausole sottoscritte su numero totale di fornitori
Adozione delle clausole di inconferibilità, incompatibilità, incompatibilità successiva, da parte dei soggetti apicali (Amministratore Unico, Organo di Revisione)	Entro l'anno	RPCT	Numero di clausole sottoscritte su numero totale di soggetti coinvolti

Azione: monitoraggio dei casi di potenziale conflitto di interessi

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Predisposizione di una Dichiarazione generale di assenza di conflitti di interessi e diffusione	Entro il primo semestre	RPCT	Avvenuta predisposizione e consegna
Sottoscrizione della Dichiarazione – o evidenza delle situazioni di conflitto potenziale – da parte dei soggetti apicali	Entro il terzo trimestre	RPCT	Numero di dichiarazioni sottoscritte sul totale previsto
Verifiche sulle operazioni con parti correlate	Periodicamente	Organo di revisione	Numero di verifiche periodiche effettuate (dai verbali trimestrali del Revisore dei conti)

Azione: intervento sulle utilità impiegabili a fini corruttivi

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Verifica di adeguatezza della attuale normativa interna	Entro il primo semestre	RPCT	Avvenuta verifica
Eventuale adozione e diffusione di un Regolamento ad hoc	Entro l'anno	RPCT	Avvenuta adozione del nuovo Regolamento, se previsto

Azione: recepimento delle segnalazioni anonime

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Verifica di adeguatezza della attuale organizzazione interna	Entro il primo semestre	RPCT	Avvenuta verifica
Eventuale adozione di un Regolamento per le segnalazioni anonime	Entro l'anno	RPCT	Avvenuta adozione del nuovo Regolamento, se previsto

(anche in base alle previste linee guida ANAC)			
--	--	--	--

Azione: miglioramento dei livelli di trasparenza

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Concentrazione in capo ad un unico ufficio la pubblicazione di dati e informazioni sul sito in "Amministrazione trasparente"	Entro il primo trimestre	Amministratore Unico	Avvenuta concentrazione
Adozione del Regolamento di accesso civico e documentale aggiornato	Entro l'anno	Amministratore Unico	Avvenuta adozione del nuovo Regolamento, se previsto

Azione: Integrazione con le altre attività di "compliance normativa"

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Effettuazione di sessioni integrate tra RPCT e OdV 231	Trimestralmente	RPCT	Numero di sessioni comuni effettuate
Scambi informativi tra RPCT e DPO	Trimestralmente	RPCT	Numero di verbali o altri documenti scambiati

11.9 Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure

Il Sistema di monitoraggio previsto, la cui responsabilità è affidata al RPCT, consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel presente PTPCT.

In accordo con l'Allegato 1 del PNA 2019, nel seguito si indica l'articolazione del Piano di monitoraggio:

Processi-attività oggetto del monitoraggio	Periodicità delle verifiche	Modalità di svolgimento delle verifiche
Patto di integrità	Annuale	Verifica dei fornitori che hanno/non hanno sottoscritto il patto e dei principali fornitori che non lo hanno sottoscritto
Dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi	Annuale	Verifica del numero di soggetti che hanno/non hanno rilasciato la dichiarazione
Dichiarazioni di incompatibilità successiva	Annuale	Verifica del numero di soggetti che hanno/non hanno rilasciato la dichiarazione
Conflitti di interessi	Annuale	Verifica del numero di soggetti che hanno/non hanno rilasciato la dichiarazione
Operazioni con parti correlate	Annuale	Verifica del numero di verbali del Revisore Unico che controllano tali operazioni

Verifica sulle utilità impiegabili a fini corruttivi	Annuale	Valutazione di adeguatezza dell'organizzazione attuale, oppure adozione di un regolamento ad hoc
Accesso civico e documentale	Annuale	Valutazione sull'adeguatezza del Regolamento di accesso civico e documentale
Concentrazione delle responsabilità in materia di trasparenza su un unico soggetto	Annuale	Verifica dell'eventuale identificazione del soggetto incaricato
Gestione delle segnalazioni anonime	Annuale	Verifica sulla avvenuta valutazione di idoneità del sistema in essere, oppure adozione di un nuovo Regolamento
Pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Trimestrale	Verifica della puntuale pubblicazione e del/i ruolo/i incaricato/i

11.10 Riesame periodico

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel PTPCT, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo".

Il riesame periodico, che date le dimensioni della Società è svolto con frequenza annuale, consiste nella verifica dei principali passaggi e risultati implementati nell'attuazione del PTPCT, al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi.

Il riesame riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi trascurati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

11.11 Sistema di trattamento del rischio


Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Essa consiste pertanto nel processo per modificare il rischio, ossia nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione, che si dividono in due distinte tipologie.

Infatti, oltre alle misure generali di cui sopra, possono essere previste misure ulteriori, valutandole in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta sotto la supervisione dal RPCT.

	PTPCT 2021 2023	Pagina 40 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

12 Esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure previste nel PTPC precedente

Gli esiti del monitoraggio sono riportati nella "Scheda Relazione RPCT" resa disponibile da ANAC.

SPL Sezze - PTPCT 2021 - 2023

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 41 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

SECONDA SEZIONE: LE MISURE GENERALI

13 Sistema di controlli

È previsto che il sistema di gestione del rischio si completi con un adeguato Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, è “quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012”, e pertanto il coordinamento tra attività del RPCT e dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In tal senso, la Società ha adottato il Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed ha contestualmente provveduto, in ottemperanza all’art. 6 comma 1 lettera b del Decreto, a nominare un Organismo di Vigilanza (OdV) “dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”, al quale è affidato “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”.

14 Codice etico-comportamentale

L’ente dispone di un Codice etico-comportamentale che attribuisce particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

Il Codice recepisce le indicazioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, con particolare riguardo ad elargizioni ed omaggi ed ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. Esso:

- costituisce elemento complementare del PTPCT e rappresenta una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione dell’ente;
- prevede il divieto di chiedere ed accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con le proprie funzioni o compiti affidati, fatti salvi i regali di modico valore.

La violazione dei doveri compresi nel codice di comportamento, ivi inclusi quelli relativi all’attuazione del PTPCT, ovvero al rispetto delle misure di prevenzione in esso contenute, ha diretta rilevanza disciplinare.

15 Misure di disciplina del conflitto d’interesse: obblighi di comunicazione e di astensione

È richiesto a ciascun Destinatario di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al RPCT.

Si specifica che l’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 ha introdotto l’art. 6 bis nella Legge n. 241 del 1990, rubricato “*Conflitto di interessi*”. Tale norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endo-procedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 42 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

A tal fine, si informa che per evitare l'insorgere di conflitti di interesse:

- ogni operazione e attività deve essere intrapresa solo ed esclusivamente nell'interesse dell'ente e in modo lecito, trasparente e corretto;
- gli organi, i collaboratori e tutti i dipendenti devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell'ente o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nell'interesse dell'ente e nel pieno rispetto delle norme vigenti e del Codice etico-comportamentale;
- gli amministratori, i collaboratori e tutti i dipendenti sono tenuti a evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno dell'ente di appartenenza;
- ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al RPCT.

A titolo esemplificativo, si ricorda che determinano una situazione di conflitto di interessi:

- interessi economici e finanziari dell'amministratore, del collaboratore o dipendente e/o della sua famiglia esercitati in concorrenza o contrasto con quelli dell'ente;
- accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con l'ente.

Vista la varietà delle situazioni che possono evidenziarsi, in caso di dubbio circa l'insorgenza o meno di conflitto di interesse, i Destinatari dovranno effettuare tempestiva segnalazione al RPCT.

È infine prevista la auto-certificazione dell'insussistenza di situazioni (potenziali) di conflitto di interesse – oppure l'indicazione specifica delle situazioni di conflitto di interesse.

16 Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali

Premettendo che tale misura riguarda il comparto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, l'ente ha comunque stabilito l'obbligo per i propri dipendenti di comunicare formalmente l'attribuzione di incarichi da parte di terzi, anche a titolo gratuito, al fine di valutare l'eventuale sussistenza di conflitto di interessi, di incompatibilità o di altre criticità in materia di prevenzione della corruzione.

17 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

L'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 statuisce che «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 43 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

La norma ha evidenti finalità di prevenzione e mira a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro ("incompatibilità successiva", generalmente richiamata con i termini di pantouflage o revolving doors). Si intende evitare che, durante il periodo di servizio, il dipendente pubblico possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione ed il suo potere all'interno della Pubblica Amministrazione per ottenere un lavoro presso il soggetto privato con cui entra in contatto.

In ottemperanza a tale norma, che riguarda i dipendenti, gli organi di indirizzo dell'ente, gli incarichi professionali e di consulenza, è prevista l'adozione di misure specifiche.

In particolare, l'ente assume iniziative volte a garantire che nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra, che i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa, e inoltre che sia svolta – ove ritenuta necessaria – una specifica attività di vigilanza in materia.

Inoltre, devono essere previste specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto. Inoltre, si evidenzia che ai soggetti che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Si rileva che le dimensioni dell'ente riducano il rischio sopra citato ad un livello esiguo, che purtuttavia viene monitorato in occasione dei singoli eventi di assunzione.

18 Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

La normativa in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi è costituita dal D.Lgs. 39/2013 e dalla Deliberazione ANAC 833/2016.

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, è stato approvato al fine di "prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità".

Le relative disposizioni si riferiscono alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico, e si applicano agli incarichi e cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, alle posizioni di dirigente, allo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente. La normativa fornisce inoltre le seguenti definizioni:

- «inconferibilità»: preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal D.Lgs. 39/2013 (di cui sopra) a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 44 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

- «incompatibilità»: obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla (medesima) pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Il RPCT verifica l'insussistenza di ipotesi di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dei collaboratori dell'ente ai sensi del D.Lgs. 39/2013.

L'accertamento avviene al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato allegata all'atto di conferimento pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. Il RPCT verifica periodicamente la sussistenza di situazioni di inconfiribilità e di incompatibilità, contestandola all'interessato e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti.

Si segnala tuttavia che, ai sensi della norma, "nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconfiribilità sono svolte dalle medesime p.a.."

L'ente richiede comunque, con riferimento agli organi di indirizzo politico amministrativo, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013. Tali dichiarazioni vengono aggiornate annualmente.

È previsto il rilascio delle Dichiarazione di assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità da parte degli organi di indirizzo dell'ente, oltre a controlli a campione sulla veridicità delle predette dichiarazioni.

19 Rotazione del personale

19.1 Rotazione ordinaria

La ratio alla base di questo istituto è quella di evitare che un soggetto sfrutti un potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito. La rotazione del personale è considerata una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione: infatti, "l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione".

Secondo la normativa vigente l'ambito soggettivo di applicazione della rotazione è circoscritto, sia con riguardo alle organizzazioni alle quali essa si applica, sia ai soggetti interessati dalla misura.

Con riferimento alle organizzazioni, ai sensi dell'art. 1, co. 59, della l. 190/2012, si deve trattare delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 ⁽¹²⁾, escludendo pertanto la Società da tale ambito.

¹² D.Lgs. 165/2001, art. 1 co 2: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 45 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

Tuttavia, l'Allegato 2 al PNA 2019 stabilisce che "pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti di diritto privato a controllo pubblico e negli enti pubblici economici, è opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione da parte dei suddetti enti di misure di rotazione come già, peraltro, indicato nelle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017".

Per quanto attiene, invece, all'ambito soggettivo di applicazione, il citato Allegato 2 al PNA 2019 fornisce la seguente indicazione: "la lettura sistematica delle disposizioni normative, (co. 4, lett. e), e co. 5, lett. b) dell'art. 1 della l. 190/2012), tenuto anche conto della finalità sostanziale della misura e dello scopo della norma e, peraltro, in continuità con le indicazioni già fornite dall'Autorità, inducono a ritenere che l'ambito soggettivo sia riferito a tutti i pubblici dipendenti".

Premesso quanto sopra si ritiene, in considerazione sia delle dimensioni della Società, sia dei livelli di delega allo stato formalizzati, che non vi sia una effettiva possibilità di rotazione degli incarichi: qualora l'Organo di amministrazione riterrà di poter attuare tale rotazione, il RPCT attuerà le indicazioni provenienti dallo stesso.

Nello specifico, si rileva la sussistenza di "vincoli oggettivi" connessi all'assetto della Società. La rotazione va infatti correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si esclude infatti che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione. Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore, di particolari requisiti di reclutamento.

Occorre poi tenere presente che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione nel relativo albo.

La Società intende comunque attuare, nei limiti delle proprie dimensioni organizzative, alcune misure "alternative" alla rotazione, in particolare la distinzione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

19.2 Rotazione straordinaria – trasferimento ad altro ufficio

L'istituto della rotazione straordinaria, normato dal D.Lgs. 165/2001 e dalla Delibera 215/2019 dell'ANAC, consiste nella rotazione del personale nei casi di avvio, nei loro confronti, di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione, la citata Delibera 215/2019 afferma che "più di un dubbio è sollevabile circa il fatto che sia applicabile obbligatoriamente per tutti gli altri soggetti esclusi dall'applicazione diretta del d.lgs. 165/2001 Resta fermo che a questi soggetti, espressamente richiamati

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 46 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

dall'art. 3 dalla legge n. 97/2001, si applicano, invece, le misure del trasferimento ad altro ufficio a seguito di rinvio a giudizio, nelle ipotesi ivi previste ⁽¹³⁾.

Per la rotazione straordinaria, da attivare in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, è responsabilità dell'Amministratore Unico/RPCT adottare gli opportuni provvedimenti.

20 Obblighi di segnalazione

I Destinatari informano tempestivamente il RPCT di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

Coloro che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al RPCT qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

Il RPCT può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ente, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Ai fini delle segnalazioni:

- è disponibile un indirizzo di posta elettronica al quale far pervenire comunicazioni in materia (rpct@pec.splsezzespa.it);
- per i dipendenti è disponibile una cassetta postale interna (la stessa dedicata alle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza 231), per il cui tramite i componenti dell'organizzazione potranno segnalare fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare o penale;

¹³ Estratto dall'art. 3, L. 97/2001 (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio):

1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli [articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale](#) e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.
2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.
4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 47 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

- è possibile inviare comunicazioni per posta ordinaria a: Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, presso la sede della Società.

Le segnalazioni che dovessero risultare assolutamente infondate daranno luogo, ove applicabili, a procedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

21 Tutela del whistleblower

Con il termine “whistleblowing” (“segnalazione di illeciti”) si intende qualsiasi segnalazione riguardante condotte anche omissive non conformi a leggi e regolamenti, comunque applicabili all’ente ed ai suoi sistemi di “conformità normativa” tra cui principalmente (oltre al PTPCT): Codice etico-comportamentale, Modello 231, Sistema di Gestione Privacy, Sistema Gestione Sicurezza Lavoro.

Il segnalatore di illeciti è quel soggetto che, nel corso della propria attività lavorativa, scopre e denuncia fatti che causano o possono causare danno all'ente in cui lavora o ai soggetti che con questo si relazionano.

La normativa in materia di “whistleblowing” è costituita principalmente dalla Legge 179/2017, la quale ha introdotto “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Essa:

- ha introdotto tali disposizioni anche nell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001;
- specifica che l’eventuale denuncia è sottratta al diritto di accesso, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis Decreto Legislativo 165/2001 in caso di necessità di disvelare l’identità del denunciante;
- richiede l’adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione;
- richiede l’adozione di specifici canali (tra i quali almeno uno alternativo idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante) per consentire ai dipendenti e collaboratori di trasmettere segnalazioni circostanziate anonime di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- prevede il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. In particolare:
 - l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
 - il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti dello stesso. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa;
 - devono essere previste specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 48 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

È anche prevista la tutela del segnalato in relazione alle segnalazioni che, all'esito delle analisi, si rivelino infondate ed effettuate al solo scopo di nuocere al segnalato stesso o per grave imprudenza, negligenza o imperizia del segnalante (dolo o colpa grave).

Al fine dell'effettuazione di una segnalazione, non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi: è sufficiente che egli, in base alle proprie conoscenze, ritenga ragionevolmente che un fatto illecito si sia verificato. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti, voci, o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

Allo stato, è possibile inviare, anche anonimamente, eventuali segnalazioni tramite posta ordinaria, indirizzata al RPCT, oppure tramite messaggio recapitato nella apposita cassetta postale installata all'interno della sede dell'ente.

Si precisa che le eventuali segnalazioni anonime, prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione solo ove presentino elementi adeguatamente circostanziati, relativi a fatti di particolare gravità. Tuttavia, l'ente prenderà in considerazione tali segnalazioni attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni in materia di whistleblowing, non rientrando le stesse, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001, e non essendo possibile proteggersi la riservatezza di chi non si conosce.

22 Formazione sui temi dell'etica e della legalità

È prevista una specifica attività formativa per i collaboratori. Infatti, la Legge 190/2012 prescrive che il RPCT individui i collaboratori che operano nei settori particolarmente esposti al rischio che siano commessi reati rilevanti, allo scopo di inserirli in appositi e idonei percorsi formativi.

A tal fine, la normativa in questione prevede che il RPCT provveda a definire le modalità appropriate per selezionare e formare i prestatori di lavoro sopra citati.

L'Ente intende pertanto, mediante la formazione:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle "aree sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Piano comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che l'ente non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui l'ente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui esso intende attenersi.

L'attività di formazione è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire la piena consapevolezza delle disposizioni in materia e delle norme etiche di riferimento.

L'attività di formazione sarà ri-programmata al termine dell'emergenza sanitaria.

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 49 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

23 Comunicazione

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, è prevista una comunicazione a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPCT. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

24 Informatizzazione dei processi

I principali processi organizzativi della Società sono informatizzati, misura che riveste un ruolo fondamentale anche ai fini della prevenzione della "corruzione" riducendo, da un lato, i margini di interventi "discrezionali" e agevolando, dall'altro, il controllo mediante la tracciabilità delle diverse fasi dei processi organizzativi (esecuzione, autorizzazione, controllo), riducendo in tal modo i rischi connessi.

Si sottolinea la rilevanza, in tal senso, del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), che determina un ulteriore supporto alla mitigazione dei rischi grazie alle misure di sicurezza informatica e di tracciabilità dei dati previste.

Si rappresenta altresì l'avvio, dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica, la quale determina a sua volta un processo amministrativo più tempestivo e controllato, grazie al ruolo centrale del "Sistema Di Interscambio" gestito direttamente dalla Agenzia delle Entrate.

25 Patti di integrità

I Patti di Integrità introducono un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione alla procedura di affidamento. Essi mirano a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati da parte di tutti i concorrenti e dei soggetti interni alla stazione appaltante, impegnati ad ogni livello nello svolgimento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell'esecuzione del contratto.

L'espressa accettazione del patto da parte dell'operatore economico costituisce condizione per l'ammissione a tutte le procedure di affidamento di contratti di importo anche inferiore a 40.000 euro (nello specifico, è prevista la sottoscrizione del patto da parte dei fornitori che fatturano all'ente oltre 10.000 euro annui), ed è finalizzato ad ampliare il contenuto degli obblighi a cui è tenuto il concorrente/fornitore, vincolandolo a tenere un comportamento leale, corretto e trasparente.

il Patto di integrità consiste in una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi anche potenziali rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di aggiudicazione o nella fase esecutiva, e a comunicare qualsiasi conflitto di interessi sopravvenuto.

Il patto obbliga anche la stazione appaltante al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché all'attivazione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale intervenuto nel procedimento

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 50 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione degli obblighi comportamentali e, in particolare, dell'art. 14 del D.P.R. 62/2013 ⁽¹⁴⁾.

La violazione del patto da parte dell'operatore economico comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, la revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto e l'escussione della cauzione.

Nel corso delle prossime annualità, poi, si effettuerà un attento monitoraggio sull'effettiva applicazione della misura, anche al fine delle successive valutazioni da operare sulle azioni da intraprendere per ridurre il rischio nell'area "contratti".

26 Protocolli e Regolamenti

Ad integrazione del PTPCT l'ente adotta i seguenti protocolli e regolamenti, che costituiscono altrettanti strumenti attuativi del Piano e che ne fanno parte integrante, ancorché solo richiamati nel presente documento:

- Codice etico-comportamentale;
- Patto di integrità con i fornitori;
- Auto certificazione sulla inconferibilità ed incompatibilità di incarichi;
- Protocollo di controllo sulle utilità impiegabili a fini corruttivi;
- Regolamento di accesso civico e documentale.

¹⁴ Di seguito viene riportato integralmente l'art. 14 del citato DPR.

5. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
6. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
7. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
8. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.
9. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 51 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

TERZA SEZIONE: LA MISURA DELLA TRASPARENZA

27 Applicabilità degli obblighi in materia di trasparenza

La trasparenza è "intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»" ⁽¹⁵⁾. La trasparenza assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità.

Essa riguarda, oltre alle pubbliche amministrazioni, gli enti individuati agli art. 2 e 2-bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e pertanto anche SPL Sezze.

La normativa in materia di trasparenza prevede, da un lato, l'obbligo di diffusione sul sito web di dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria e, dall'altro, l'esercizio del diritto all'accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato) da parte di soggetti individuati dalla stessa.

Gli obblighi di pubblicazione sono definiti con maggior precisione nell'Allegato 1 alla Determinazione ANAC 1134 ("Elenco degli obblighi di pubblicazione"), un cui estratto è riportato in chiusura del presente Piano.

Il D.Lgs. 97/2016 ha inoltre previsto la piena integrazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) – precedentemente costituente un documento autonomo – nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), ora Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), come "apposita sezione", con la quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

28 Nozioni introduttive

28.1 Trasparenza

La legge-delega 4 marzo 2009, n. 15 e s.m.i., ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., introducono il concetto di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione.

Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., dove la trasparenza è considerata nei più ristretti termini di diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse e sottoposto a specifici requisiti e limiti.

¹⁵ PNA 2019, Pag. 76.

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 52 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. ha ulteriormente riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione di informazioni, da parte degli enti, integrando l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate, ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, comma 2, lettera m, della Costituzione.

L'accessibilità totale presuppone, invece, l'accesso, da parte dell'intera collettività, a tutte le "informazioni pubbliche", in modo da favorire un rapporto diretto tra l'ente e cittadino. Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati.

L'individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi normativi, in parte previsti dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., in parte previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., in parte da altre normative. Inoltre, una tale individuazione tiene conto della generale necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche.

28.2 Integrità

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell'integrità, la pubblicazione di determinate informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione.

La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, svelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi a sovvenzioni e benefici di natura economica elargiti, nonché agli acquisti di beni e servizi.

Dalle precedenti considerazioni è ricavabile, peraltro, il collegamento tra la materia della trasparenza e la più generale previsione del dovere dei cittadini, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempiere alle stesse "con disciplina e onore" (articolo 54, comma 2, della Costituzione). Anche la pubblicazione dei codici di comportamento sui siti istituzionali degli enti si inserisce nella logica dell'adempimento di un obbligo di trasparenza.

29 Correlazioni con la normativa in materia di accesso civico e documentale

Il D.Lgs. 33/2013 (comma 1 dell'art. 5) prevede il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui la stessa sia stata omessa.

Mentre il comma 2, dello stesso art. 5: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal D.Lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione trasparente".

L'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti sopra individuati (con il limite dell'interesse pubblico). L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis.

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 53 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato" come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016. Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla L. 241/1990. Il nuovo accesso "generalizzato" non ha sostituito l'accesso civico "semplice" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal "FOIA" ("Freedom of Information Act").

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e "costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza" (ANAC deliberazione 1309/2016).

Al contrario, l'accesso generalizzato "si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)".

La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la L. 241/1990.

ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo. La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato. È quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Inoltre, se la L. 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". "Dunque, l'accesso agli atti di cui alla L. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi" (ANAC deliberazione 1309/2016).

Nel caso dell'accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire "un accesso più in profondità a dati pertinenti", mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono "consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni".

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 54 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

L’Autorità ribadisce la netta preferenza dell’ordinamento per la trasparenza dell’attività amministrativa: “la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni”. Quindi, prevede “ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l’accesso generalizzato”.

L’ANAC, “considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso”, suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto trasparenza l’adozione, “anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione”.

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell’accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell’accesso civico “semplice” connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull’accesso generalizzato.

Riguardo a quest’ultima sezione, l’ANAC consiglia di “disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato”. In sostanza, si tratterebbe di:

- individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
- disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.

30 Correlazioni con la normativa in materia di tutela dei dati personali

L’applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento Europeo 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e la successiva entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018, che ha novellato il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), hanno permesso di specificare le correlazioni tra le norme in materia di privacy e quelle in materia di trasparenza ed accesso.

Specificamente, l’art. 59 del nuovo D.Lgs. 196/2003 (Accesso a documenti amministrativi e accesso civico) dispone quanto segue:

- “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60 (dello stesso Decreto, *NdR*), i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (Regolamento Europeo 2016/679, *NdR*) e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso”;
- “I presupposti, le modalità e i limiti per l’esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Il successivo art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale) dispone inoltre che “quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale”.

Anche l’ANAC è intervenuta per chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 55 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

All'interno del PNA 2018 infatti, la suddetta Autorità evidenzia "che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1»".

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Nella presente sede si ribadisce essenzialmente che, nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere posta particolare attenzione nella redazione di documenti, atti e loro allegati (per esempio curriculum), all'interno dei quali non devono essere resi pubblici:

- dati personali non pertinenti con l'obbligo alla trasparenza (per esempio, numeri di telefono personali);

	<h1>PTPCT 2021 2023</h1>	Pagina 56 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

- preferenze personali (trattasi in molti casi di dati sensibili);
- dati giudiziari non indispensabili (casellario giudiziale, qualità di imputato o indagato, oppure atti di causa o perizie in sede civile, penale e stragiudiziale).

Per quanto attiene alle notizie su dipendenti e amministratori, non devono essere mostrate informazioni relative a:

- natura di eventuali infermità/impedimenti personali o familiari;
- componenti della valutazione;
- altri dati sensibili.

Si rileva infine la necessità di dotarsi di specifici Regolamenti per l'esercizio delle seguenti forme di accesso (che la Società ha adottato):


- accesso documentale, riferito al diritto disciplinato dall'art. 22 e seguenti della Legge 241/1990;
- accesso civico semplice, riferito al diritto riconosciuto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013;
- accesso civico generalizzato, riferito al diritto riconosciuto e disciplinato nell'articolo 5, commi 2 e seguenti del D.Lgs. 33/2013.

31 Adempimenti previsti dalla normativa in materia di concorrenza

Nella predisposizione del presente documento sono state osservate inoltre le disposizioni della Legge 4 agosto 2017, n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", così come modificata con Legge 28 giugno 2019, n. 58, la quale dispone, all'art. 1 co. 125, che "a partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2 -bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:

- a. ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- b. ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- c. alle associazioni, Onlus e fondazioni;
- d. alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

Il successivo art. 125-bis dispone che "i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435 -bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente

	PTPCT 2021 2023	Pagina 57 di 73	
		Data: marzo 2021	Emesso da: Amministratore Unico

accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza”.

Si evidenzia che il co. 127 del citato articolo dispone peraltro che, “al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125 -bis e 126 non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”.

Tale disposizione costituisce, di fatto, un’integrazione degli obblighi di trasparenza cui la Società è soggetta.

32 Elenco degli obblighi di pubblicazione

L’elenco dei dati soggetti a pubblicazione obbligatoria è rappresentato di seguito:

SPL Sezze - PTPCT 2021 - 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale
	Atti generali	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Atti amministrativi generali	Directive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (ex: atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Documenti di programmazione strategico-gestionale	Directive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice di condotta e codice etico	Codice di condotta e codice etico	Temporaneo
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Curriculum vitae	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione della carica	Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "gli oneri afferenti alla dichiarazione corrispondono al vero" [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "gli oneri afferenti alla dichiarazione corrispondono al vero" [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Curriculum vitae	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione della carica	Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione della carica	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui di diritto l'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Articolazione degli uffici	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della società o dell'ente, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Telefono e posta elettronica		Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificate dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Società in controllo pubblico Società in regime di amministrazione straordinaria Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Incarchi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali	Entro 30 gg. dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	
					2) oggetto della prestazione	
					3) ragione dell'incarico	
					4) durata dell'incarico	
					5) curriculum vitae del soggetto incaricato	
					6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali	
7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura						

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Personale	Incarico di Direttore generale	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di direttore generale (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:	<p>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> <p>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> <p>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> <p>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> <p>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> <p>Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> <p>Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).</p> <p>Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico</p> <p>Annuale</p> <p>Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)</p> <p>Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)</p> <p>Annuale (non oltre il 30 marzo)</p>
			Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	
			Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	
			Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	
			Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	
			Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	
			Art. 14, c. 1, lett. g) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	
			Art. 14, c. 1, lett. h) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «ad mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il congegno non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	
			Art. 14, c. 1, lett. i) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il congegno non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il congegno non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	
			Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	
Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica					
	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte del titolare di incarico di direttore generale	Annuale (non oltre il 30 marzo)				
	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte del titolare di incarico di direttore generale	Annuale (non oltre il 30 marzo)				
	Per ciascun titolare di incarico:					
	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)				
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)				
	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)				
	Art. 14, c. 2, d.lgs. n. 33/2013					
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno			
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Nessuno			
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno			
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno			
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno			
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno			
	Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico (SOLO PER DIRETTORE GENERALE) 2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il congegno non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)	Nessuno			
	Art. 14, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il congegno non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)			
	Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale in servizio	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 16, c. 2 e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costi contratti integrativi	Annuale			

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Selezione del personale	Reclutamento del personale	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016	Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamenti atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Avvisi di selezione	Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Premialità	Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Enti controllati	Società partecipate	Società in controllo pubblico Enti pubblici economici Enti di diritto privato in controllo	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (fint al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (fint al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)					
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati	Società in controllo pubblico Enti pubblici economici Enti di diritto privato in controllo pubblico	Art. 22, c. 1, lett. d)-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già esistenti, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs. 175/2016)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					Per ciascuno degli enti:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (fint al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)					
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (fint al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)					
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	LADDOVE PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013 (limitatamente all'attività di pubblico interesse)	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predefinito per la sua conclusione e i modi per attivarli	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
Per i procedimenti ad istanza di parte:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Bilanci	Bilancio	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013 (ove l'adossazione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore) per attività di pubblico interesse	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in formati integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)
	Provvedimenti	Società in controllo pubblico	Art. 19, co. 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016	Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie	Tempestivo Tempestivo
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Nominativi Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Società ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti		Rilievi della Corte dei conti	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Corte dei conti	Società ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità		Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Class action	Qualora concessionari di servizi pubblici: Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3 d.lgs. n. 33/2013	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo Tempestivo
	Costi contabilizzati		Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)
	Servizi in rete	Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	Art. 7, co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo
Pagamenti	Dati sui pagamenti		Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	(da pubblicare in tabelle) Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici limitatamente all'attività di pubblico interesse	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	IBAN e pagamenti informatici		Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 (nei casi in cui società ed enti producano documenti di programmazione delle opere pubbliche analoghi a quelli previsti per le pubbliche amministrazioni)	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Opere pubbliche	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013 (nei casi in cui società ed enti realizzino opere pubbliche)	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	
Informazioni ambientali		Le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali;	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrismi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 311)	Annuale	
				Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo
				Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)
				Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo
Altri contenuti	Accesso civico	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	
				Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Numi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
				Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico iscritte nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rnd.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e a http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	
				Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale
Altri contenuti	Dati ulteriori	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013	Art. 7-bis, c.3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c.9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed enti non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	

Processi organizzativi di riferimento		Reati ipotizzabili		Aree di rischio obbligatorie		Peso RP				Indice Frequenza RP			Valutazione Controlli			IRR (Indice di Rischio Residuo)
N° progr.	Gruppo di Processi	Macro-Processo	Processo	Reati di natura corruttiva; § Rivelazione di segreti d'ufficio;	Selezione e gestione del personale	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Punteggio Peso	Indice Peso RP	Indice Frequenza RP	IRP (Indice di Rischio Potenziale)	Esistenza e adeguatezza controlli	Conformità controlli	VCC (Valutaz. Complessiva dei Controlli (% riduzione IRP))	
10	02. Gestione e supporto	Tecnologie informatiche	Tecnologie informatiche	§ Rivelazione di segreti d'ufficio;	Selezione e gestione del personale	5	0	1	6	3	1	minimo	-80%	-80%	buona	minimo
11	02. Gestione e supporto	Amministrazione e Gestione del Personale	Amministrazione e Gestione del Personale	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Autorizzazioni e concessioni	5	5	5	15	5	4	critico	-80%	-80%	buona	contenuto
12	02. Gestione e supporto	Rapporti con Enti esterni	Rapporti con Enti esterni	§ Reati di natura corruttiva; § Rifiuto omissione di atti d'ufficio; § Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;	Autorizzazioni e concessioni	5	5	5	15	5	4	critico	-80%	-80%	buona	contenuto
13	03. Gestione farmacie	Approvvigionamento	Acquisti da grossisti	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;		2	0	3	5	2	3	alto	-80%	-80%	buona	minimo
14	03. Gestione farmacie	Approvvigionamento	Acquisti da produttori	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;		2	0	3	5	2	3	alto	-80%	-80%	buona	minimo

SP - SEZZE

N° progr.	Gruppo di Processi	Macro-Processo	Processo	Reati ipotizzabili	Aree di rischio obbligatorie	Peso RP				Indice Frequenza RP	IRP (Indice di Rischio Potenziale)	Valutazione Controlli			IRR (Indice di Rischio Residuo)
						Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Punteggio Peso			Indice Peso RP	Esistenza e adeguatezza controlli	Conformità controlli	
15	03. Gestione farmacie	Approvvigionamento	Ricevimento merce	==											
16	03. Gestione farmacie	Approvvigionamento	Fatturazione passiva	==											
17	03. Gestione farmacie	Approvvigionamento	Gestione resi e non conformità	==											
18	03. Gestione farmacie	Magazzino	Inventari	==											

SPL Sezze

PTPCT 2021 2023

N° progr.	Gruppo di Processi	Macro-Processo	Processo	Reati ipotizzabili	Aree di rischio obbligatorie	Peso RP				Indice Frequenza RP	IRP (Indice di Rischio Potenziale)	Valutazione Controlli			IRR (Indice di Rischio Residuo)
						Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Punteggio Peso			Indice Peso RP	Esistenza e adeguatezza controlli	Conformità controlli	
19	03. Gestione farmacie	Gestione scaduti	Ritiro merce scaduta	==											
20	03. Gestione farmacie	Preparazioni galeniche (magistrali, officinali)	Preparazioni galeniche (magistrali, officinali)	==											
21	03. Gestione farmacie	Rapporti con terzi	Rapporti con Informatori medico-scientifici	§ Reati di natura corruttiva: § Traffico di influenze illecite;						4	alto	-50%	-50%	critica	moderato
22	03. Gestione farmacie	Rapporti con terzi	Rapporti con medici di base	§ Reati di natura corruttiva: § Traffico di influenze illecite;						4	alto	-50%	-50%	critica	moderato
23	03. Gestione farmacie	Dispensazione di farmaci e prodotti	Dispensazione di farmaci e prodotti	§ Truffa;						5	critico	-50%	-50%	critica	critico

SPL Sezze

N° progr.	Gruppo di Processi	Macro-Processo	Processo	Reati ipotizzabili	Aree di rischio obbligatorie	Peso RP				Indice Frequenza RP	IRP (Indice di Rischio Potenziale)	Valutazione Controlli			IRR (Indice di Rischio Residuo)	
						Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Punteggio Peso			Indice Peso RP	Esistenza e adeguatezza controlli	Conformità controlli		VCC (Valutaz. Complessiva dei Controlli (% riduzione IRP))
24	03. Gestione farmacie	Gestione farmacie e protesica in conto ASL	Gestione farmacie e protesica in conto ASL	\$Truffa;		2	0	3	5	2	4	alto	-50%	-50%	critica	moderato
25	03. Gestione farmacie	Gestione e dispensazione stupefacenti	Gestione e dispensazione stupefacenti	\$Truffa;		2	0	1	3	2	4	alto	-80%	-80%	buona	minimo
26	03. Gestione farmacie	Gestione servizio notturno	Gestione servizio notturno	==												
27	03. Gestione farmacie	Servizi diversi	Servizi diversi	==												
28	03. Gestione farmacie	Amministrazione	Ciclo attivo verso Clienti	==												
29	03. Gestione farmacie	Amministrazione	Ciclo attivo verso SSN	\$Truffa;		2	0	3	5	2	3	alto	-80%	-80%	buona	minimo

SPL Sezze - PTPCT 2021

N° progr.	Gruppo di Processi	Macro-Processo	Processo	Reati ipotizzabili	Aree di rischio obbligatorie	Peso RP				Indice Frequenza RP	IRP (Indice di Rischio Potenziale)	Valutazione Controlli			IRR (Indice di Rischio Residuo)	
						Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Punteggio Peso			Indice Peso RP	Esistenza e adeguatezza controlli	Conformità controlli		VCC (Valutaz. Complessiva dei Controlli (% riduzione IRP))
38	04. Gestione rifiuti solidi urbani	Raccolta rifiuti Sezze	Raccolta rifiuti Sezze	§ Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;		3	0	3	6	3	5	critico	-80%	-50%	media	moderato
39	04. Gestione rifiuti solidi urbani	Raccolta rifiuti Comuni terzi	Raccolta rifiuti Comuni terzi	§ Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;		1	0	3	4	2	5	critico	-80%	-50%	media	moderato
40	04. Gestione rifiuti solidi urbani	Spazzamento	Spazzamento	§ Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;		3	0	1	4	2	2	moderato	-50%	-50%	critica	contenuto
41	04. Gestione rifiuti solidi urbani	Gestione impianto	Gestione impianto	§ Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;		2	0	1	3	2	5	critico	-80%	-50%	media	moderato
42	04. Gestione rifiuti solidi urbani	Servizio di autopurgo	Servizio di autopurgo	==												
43	04. Gestione rifiuti solidi urbani	Servizio neve	Servizio neve	§ Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;		3	0	3	6	3	1	minimo	-80%	-80%	buona	minimo
44	04. Gestione rifiuti solidi urbani	Altri Servizi	Altri Servizi	==												
45	05. Gestione IMU	Rapporti con Utenza	Rapporti con Utenza	§ Abuso d'ufficio; § Rivelazione di segreti d'ufficio; § Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;		2	0	3	5	2	5	critico	-50%	-80%	media	moderato

N° progr.	Gruppo di Processi	Macro-Processo	Processo	Reati ipotizzabili	Aree di rischio obbligatorie	Peso RP				Indice Frequenza RP	IRP (Indice di Rischio Potenziale)	Valutazione Controlli			IRR (Indice di Rischio Residuo)	
						Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Punteggio Peso			Indice Peso RP	Esistenza e adeguatezza controlli	Conformità controlli		VCC (Valutaz. Complessiva dei Controlli (% riduzione IRP))
46	05. Gestione IMU	Inserimento dati	Inserimento dichiarazioni IMU	\$ Abuso d'ufficio; \$ Rivelazione di segreti d'ufficio; \$ Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità;		2	0	1	3	2	5	critico	-50%	-80%	media	moderato
47	05. Gestione IMU	Inserimento dati	Inserimento richieste ricevute dal Comune	\$ Abuso d'ufficio; \$ Rivelazione di segreti d'ufficio; \$ Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità;		2	0	1	3	2	5	critico	-50%	-80%	media	moderato
48	05. Gestione IMU	Verifiche	Verifica posizioni catastali-contributive	\$ Abuso d'ufficio; \$ Rivelazione di segreti d'ufficio; \$ Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;		2	0	1	3	2	5	critico	-50%	-80%	media	moderato
49	05. Gestione IMU	Gestione rimborsi per errati pagamenti	Gestione rimborsi per errati pagamenti	\$ Abuso d'ufficio; \$ Rivelazione di segreti d'ufficio; \$ Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;		2	0	1	3	2	5	critico	-50%	-80%	media	moderato
50	05. Gestione IMU	Avvisi di accertamento	Emissione avvisi di accertamento	\$ Abuso d'ufficio; \$ Rivelazione di segreti d'ufficio; \$ Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità;		2	0	1	3	2	5	critico	-50%	-80%	media	moderato

N° progr.	Gruppo di Processi	Macro-Processo	Processo	Reati ipotizzabili	Aree di rischio obbligatorie	Peso RP				Indice Frequenza RP	IRP (Indice di Rischio Potenziale)	Valutazione Controlli			IRR (Indice di Rischio Residuo)	
						Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Punteggio Peso			Indice Peso RP	Esistenza e adeguatezza controlli	Conformità controlli		VCC (Valutaz. Complessiva dei Controlli (% riduzione IRP))
51	05. Gestione IMU	Avvisi di accertamento	Accertamento con adesione	§ Abuso d'ufficio; § Rivelazione di segreti d'ufficio; § Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità;		2	0	1	3	2	5	critico	-50%	-80%	media	moderato
52	05. Gestione IMU	Incassi IMU violazioni	Incassi IMU violazioni	§ Rivelazione di segreti d'ufficio; § Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità;		2	0	1	3	2	5	critico	-50%	-80%	media	moderato
53	06. Illuminazione votiva	Rapporti con clienti	Rapporti con clienti	==												
54	06. Illuminazione votiva	Fatturazione	Fatturazione	==												
55	06. Illuminazione votiva	Manutenzione	Manutenzione	==												
56	07. Gestione del verde	07. Gestione del verde	07. Gestione del verde	§ Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;		3	0	1	4	2	2	moderato	-50%	-80%	media	contenuto
57	08. Illuminazione pubblica	08. Illuminazione pubblica	08. Illuminazione pubblica	§ Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;		2	0	1	3	2	2	moderato	-80%	-80%	buona	minimo
58	09. Riscossione tributi	09. Riscossione tributi	09. Riscossione tributi	§ Rivelazione di segreti d'ufficio; § Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità;		3	0	1	4	2	5	critico	-50%	-80%	media	moderato

N° progr.	Processi organizzativi di riferimento			Reati ipotizzabili	Aree di rischio obbligatorie	Peso RP					Indice Frequenza RP	IRP (Indice di Rischio Potenziale)	Valutazione Controlli			IRR (Indice di Rischio Residuo)
	Gruppo di Processi	Macro-Processo	Processo			Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Punteggio Peso	Indice Peso RP			Esistenza e adeguatezza controlli	Conformità controlli	VCC (Valutaz. Complessiva dei Controlli) (% riduzione IRP)	
59	10. Gestione mense scolastiche	10. Gestione mense scolastiche	10. Gestione mense scolastiche	\$ Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità;		3	0	1	4	2	5	critico	-80%	-80%	buona	contenuto
60	11. Gestione TOSAP e ICP	11. Gestione TOSAP e ICP	11. Gestione TOSAP e ICP	\$ Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità;		2	0	1	3	2	5	critico	-50%	-80%	media	moderato

SPL Sezze - PTPCT 2021